

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 557
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di martedì 17 gennaio 2012	

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Attarı costituzionali:		
Sottocommissione per i pareri	Pag.	5
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)	»	7
Plenaria	»	7
2ª - Giustizia:		
Plenaria	»	14
3 ^a - Affari esteri:		
Plenaria	»	96
5 ^a - Bilancio:		
Plenaria	»	103
6 ^a - Finanze e tesoro:		
Plenaria	»	110
7 ^a - Istruzione:		
Plenaria	»	119
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
Plenaria	»	130
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
Plenaria	»	136
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
Plenaria	»	172
11 ^a - Lavoro:		
Plenaria	»	180
12 ^a - Igiene e sanità:		
Plenaria	»	183
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 167)	»	187
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
Sottocommissione per i pareri	»	188
Plenaria	»	189

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani: **Plenaria**	Pag.	207
Commissioni bicamerali		
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi: Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)	Pag.	210
Per l'infanzia e l'adolescenza: Ufficio di Presidenza	»	211
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: **Plenaria**	Pag.	212
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
Plenaria	»	214

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedì 17 gennaio 2012

Sottocommissione per i pareri 181^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), illustrati gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 7-10/bis) COSTA ed altri – Modifica dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010 recante: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), esaminato il documento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (n. 424)

(Osservazioni alla 12^a Commissione, Esame, Osservazioni non ostative con condizioni)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che, all'articolo 1, comma 4, lettera a), siano fatte salve le competenze del Ministero dell'interno sulla gestione dei centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e dei centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Il Ministero dell'interno potrà eventualmente delegare alla Croce Rossa Italiana l'esercizio di alcune competenze in materia, in particolare per quanto concerne l'assistenza sociale e il soccorso sanitario.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 135

Presidenza del Presidente VIZZINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria 347^a Seduta

Presidenza del Presidente VIZZINI indi della Vice Presidente INCOSTANTE

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede si è preso atto della lettera del Presidente del Senato con la quale, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea i disegni di legge in materia di polizia locale (nn. 272 e connessi), con l'intento

di calendarizzarli nel mese di febbraio, e quelli in materia di Carta delle autonomie (nn. 2259 e connessi).

Inoltre, si è convenuto sull'opportunità di riprendere l'esame dei disegni di legge di revisione della legge elettorale (nn. 2 e connessi), raccogliendo le istanze provenienti dalla società civile, anche alla luce delle motivazioni – ancora non rese pubbliche – in base alle quali la Corte costituzionale non ha ammesso i quesiti referendari. È infatti responsabilità primaria del legislatore assumere, in piena autonomia, ogni iniziativa volta a dare risposte adeguate alle legittime aspettative dei cittadini. A tale riguardo, si è concordato anche sulla opportunità di avviare l'esame dei disegni di legge costituzionale di revisione della disciplina del *referendum* (nn. 83 e connessi).

La Commissione prende atto.

Il senatore SANNA (PD) riferisce di aver appreso che il Governo, nel richiedere alla Regione Sardegna il prescritto parere sui disegni di legge recanti modifica alla composizione del Consiglio regionale, ha erroneamente trasmesso due volte il disegno di legge n. 2923, anziché trasmettere anche il disegno di legge n. 2963. È opportuno segnalare tale errore materiale, anche in ragione della decorrenza dei termini per l'espressione del parere.

Il PRESIDENTE assicura che rivolgerà al Governo un'apposita segnalazione. Comunica, inoltre, che il Ministro dell'interno ha manifestato la sua disponibilità ad intervenire nella giornata di martedì 21 febbraio prossimo per il seguito del dibattito sulle sue comunicazioni, avviato e sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.

Il senatore PALMA (*PdL*) chiede che il Ministro dell'interno anticipi la propria disponibilità a intervenire in Commissione, anche al fine di acquisire informazioni circa eventuali modifiche alle disposizioni di legge sulla cittadinanza, pur tenendo conto che la delega in materia è stata attribuita al Ministro della cooperazione internazionale e dell'integrazione.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di sollecitare il Ministro dell'interno e di trasmettere opportuna comunicazione anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo alle questioni relative alla disciplina sulla cittadinanza.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) sottolinea il rilievo che assume l'esame, previsto nella seduta di domani del disegno di legge n. 2998 (popolazione residente negli enti locali), per gli effetti che quelle disposizioni potranno determinare anche in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno nella prossima primavera. Auspica dunque che il Governo assicuri la sua presenza alla seduta e consenta alla Commissione di acquisire

elementi informativi definitivi ai fini di una tempestiva conclusione dell'*i-ter*.

Il PRESIDENTE assicura che, a tal fine, rivolgerà uno specifico invito al Governo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'impianto audiovisivo. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sugli indirizzi programmatici

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Patroni Griffi per aver accolto l'invito della Commissione a svolgere le sue comunicazioni e gli rivolge un augurio di buon lavoro.

Il ministro PATRONI GRIFFI sottolinea l'intento di dare continuità agli interventi promossi dai suoi predecessori ai fini di un ammodernamento, di una democratizzazione e di una semplificazione della pubblica amministrazione, elementi essenziali per favorire la competitività e lo sviluppo economico del Paese.

Si sofferma, tra l'altro, sulle aree di rilievo critico, con precipuo riguardo al settore del lavoro pubblico. A tal proposito, preannuncia azioni per rafforzare le motivazioni dei funzionari pubblici, auspicando da parte loro una maggiore condivisione dei principi e delle responsabilità della funzione pubblica. A tal fine, malgrado le ristrettezze imposte dalla condizione del bilancio dello Stato, si opererà per reperire risorse da utilizzare nella contrattazione di secondo livello in funzione di premialità e si tenterà di attrarre le eccellenze in competizione con il settore privato. Inoltre, saranno realizzati interventi per ridurre le situazioni di precarietà dell'impiego e per favorire una formazione continua del personale pubblico.

Quanto all'organizzazione delle strutture e degli apparati, sarà realizzata un'attenta revisione della spesa e si tenterà di incrementare la trasparenza dei procedimenti, fattore decisivo per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Inoltre, saranno intraprese ulteriori azioni per la prevenzione della corruzione, eventualmente utilizzando il disegno di legge n. 2156, già approvato dal Senato e ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, e per la semplificazione amministrativa, anche con l'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni vigenti.

Conclude, assicurando la sua attenzione alle istanze provenienti dalle forze sociali e dagli altri ambiti di governo, nonché una costante condivisione con il Parlamento.

Si apre il dibattito.

La senatrice INCOSTANTE (PD) apprezza l'attenzione del Ministro al monitoraggio delle norme già introdotte, al fine di assicurarne l'attuazione e l'efficacia. Segnala il divario tra le regioni del Mezzogiorno e le regioni del Nord in termini di efficienza della pubblica amministrazione, che si riflette negativamente sulla condizione dei cittadini e delle imprese. Auspica, inoltre, l'introduzione di meccanismi che assicurino la continuità nell'opera di ammodernamento della pubblica amministrazione, ad esempio attribuendo i compiti di valutazione a terzi, per evitare improprie commistioni o conflitti di interesse.

Ricorda anche la necessità di una riforma delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato, che potrà essere realizzata in sede di Carta delle autonomie, per l'esigenza di favorire la condivisione delle banchedati in possesso delle diverse amministrazioni, anche al fine di individuare i fattori di rischio di corruzione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) auspica che il Governo realizzi ulteriori progressi nella semplificazione della pubblica amministrazione, eventualmente prorogando il termine della delega disposta con la legge n. 246 del 2005 per il riordino della legislazione vigente. In proposito, domanda se il Governo intenda utilizzare anche il disegno di legge di semplificazione n. 2243-*bis*, collegato alla manovra finanziaria.

Quanto alla riduzione degli oneri burocratici, sottolinea l'opportunità di una semplificazione non solo degli adempimenti informativi, ama anche di quelli sostanziali, come suggerito dall'Autorità *antitrust*, e di introdurre l'obbligo di copertura degli oneri amministrativi delle nuove leggi, in modo da evitare che le disposizioni determinino aggravi per i cittadini e le imprese. A tale riguardo, auspica che le agevolazioni previste per lo stabilimento delle imprese siano estese anche alla loro attività e che la pubblica amministrazione proceda tempestivamente all'indicazione degli adempimenti per ciascun procedimento amministrativo, nonché dei diritti riconosciuti a ciascun cittadino nell'ambito dei diversi procedimenti.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) esprime apprezzamento per l'attenzione del Ministro a una selezione del personale attraverso la piena valorizzazione dei concorsi pubblici e chiede che sia limitata la tendenza della giustizia amministrativa a intervenire anche nel merito delle scelte compiute dalle pubbliche amministrazioni, anziché limitarsi a svolgere un sindacato di legittimità.

Considerato che le funzioni amministrative sono quasi totalmente attribuite ai comuni, auspica che gli interventi per favorire lo scambio delle informazioni tengano conto delle difficoltà oggettive che a tal fine possono determinarsi nei piccoli comuni per la mancanza di risorse umane e di mezzi adeguati.

Inoltre, sollecita l'attenzione del Governo alle procedure amministrative relative alla giustizia civile, che è un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese e auspica che il Ministro incontri al più presto i rappresentanti del personale pubblico dei settori per i quali la contrattazione è ancora affidata alla legge.

Il senatore VITALI (*PD*) auspica che la semplificazione investa anche il livello istituzionale e a tal fine invita il Governo a sostenere la rapida approvazione dei disegni di legge in materia di «Carta delle autonomie» e della riforma dell'ente Provincia. In proposito, sottolinea il rilievo critico delle disposizioni del disegno di legge n. 2259 sulle funzioni e l'organizzazione dell'Ufficio territoriale del Governo.

La senatrice BASTICO (PD) auspica una organica riforma delle amministrazioni periferiche dello Stato e chiede se quello della prefettura sia tuttora considerato dal Governo un ambito ottimale di riferimento. A suo avviso, le misure di razionalizzazione della pubblica amministrazione dovrebbero tenere conto di una distinzione tra le attività che erogano servizi ai cittadini e quelle che svolgono attività autoritative e di controllo.

Sollecita un'azione del Ministero della funzione pubblica per respingere il discredito di cui sono fatti oggetto la pubblica amministrazione e il suo personale, anche introducendo procedure di valutazione sistemica.

Infine, richiama l'attenzione sulla questione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di eliminare inaccettabili disparità di prezzi che si registrano nelle diverse regioni, e sui pagamenti della pubblica amministrazione che hanno effetti rilevanti sulla vita delle aziende e sull'economia del Paese.

Il senatore MALAN (*PdL*) chiede informazioni relative ai costi di svolgimento dei concorsi pubblici, nonché se vi siano ipotesi per una diversa organizzazione delle selezioni del personale pubblico. Inoltre, auspica che la semplificazione amministrativa, che finora si è concentrata sulla riduzione degli adempimenti della pubblica amministrazione, sia orientata soprattutto a ridurre gli adempimenti per i cittadini e le imprese.

Il senatore LAURO (*PdL*) chiede se siano state ipotizzate procedure di controllo per l'applicazione delle nuove regole in riferimento all'utilizzo delle auto di servizio e auspica che si dia rapida attuazione all'intento pronunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri di rendere pubblica la situazione fiscale e patrimoniale dei membri del Governo; ogni ritardo, a suo avviso, rischia di alimentare polemiche e sospetti circa la sussistenza di conflitti di interesse.

Il senatore PARDI (*IdV*) si riserva di trasmettere per iscritto i suoi quesiti.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si augura che il Governo possa dare piena attuazione al principio in base al quale nessuna assunzione presso le pubbliche amministrazioni abbia luogo senza procedure di evidenza pubblica. Inoltre, esprime preoccupazione per l'imminenza del termine entro il quale quale dovranno essere dismesse le quote di partecipazione degli enti locali nelle società di servizi pubblici, con conseguente perdita di posti di lavoro ed effetti sociali imprevedibili, soprattutto nel Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE, considerata la necessità della Commissione di svolgere i lavori relativi ad altri argomenti all'ordine del giorno, propone di rinviare a una successiva seduta la replica del Ministro ai quesiti posti nel dibattito.

La Commissione conviene.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio e rinviato nella seduta dell'11 gennaio.

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3075

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in primo luogo, una sostanziale sovrapposizione fra le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 307-B (CENTARO. – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Appare necessario procedere, pertanto, agli opportuni coordinamenti.

Si rileva, inoltre, che l'articolo 12, nel novellare il decreto legislativo n. 28 del 2010, interviene in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si invita, in proposito, a valutare se sia opportuno intervenire in materia, in pendenza di una questione di legittimità costituzionale circa la sostanziale obbligatorietà del rimedio stragiudiziale di soluzione del contenzioso, con particolare riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Quanto all'articolo 13, si osserva che la disposizione ivi prevista, oltre ad innalzare il valore soglia delle cause in cui le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace, stabilisce che, per quelle stesse cause, spese, competenze e onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda: pertanto, qualora la parte vittoriosa decida di avvalersi di un difensore, i relativi costi non potranno essere posti a carico della parte soccombente. Si ritiene, in proposito, che tale soluzione può presentare profili di illegittimità in riferimento al diritto costituzionale di difesa in giudizio (articolo 24 della Costituzione), considerando che molte cause, pur di valore non superiore a 1000 euro, possono presentare una notevole complessità tecnica.

GIUSTIZIA (2a)

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria

279^a Seduta

Presidenza del Presidente BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 gennaio.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in conversione e di quelli relativi al decreto legge in conversione.

Il senatore CASSON (PD), nel rinunciare ad illustrare gli emendamenti a sua firma riferiti ai primi 11 articoli, precisa che nel loro complesso essi intendono migliorare la nuova normativa sul sovraindebitamento, nella consapevolezza però che tali proposte sono destinate ad essere in questa sede superate dall'approvazione degli emendamenti soppressivi di tali articoli, nell'ambito dell'accordo politico raggiunto in Commissione inteso a favorire la rapida approvazione definitiva del disegno di legge n. 307-B, mantenendo nel corpo del decreto-legge la disciplina relativa al sovraindebitamento del consumatore presentando e approvando

in Assemblea le necessarie norme di coordinamento nel rispetto dei principi in materia di successione di norme nel tempo.

Il sottosegretario ZOPPINI ribadisce che è intendimento del Governo, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3075, procedere alla soppressione di tutte le disposizioni di cui al capo I, ad eccezione delle norme concernenti i consumatori, tenuto conto che, in base ad un accordo raggiunto in Commissione, si procederà in tempi rapidi alla definitiva approvazione dell'A.S. 307-B vertente in materia di soluzione delle crisi da sovraindebitamento. Successivamente, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 3075, si procederà all'introduzione di una disciplina specifica per le sole procedure di soluzione delle crisi da sovraindebitamento che riguardano i consumatori e di eventuali modifiche della legge sull'usura medio tempore pubblicata in Gazzetta ufficiale.

La relatrice DELLA MONICA (PD), in considerazione dell'accordo politico raggiunto, chiede ai presentatori di ritirare tutti gli emendamenti volti a modificare le disposizioni di cui al capo I. Nel corso dell'esame si procederà alla soppressione di tali articoli mediante l'approvazione degli emendamenti soppressivi di cui è prima firmataria.

Per quanto concerne l'introduzione di un'apposita disciplina per i soli consumatori ritiene che essa debba essere oggetto di attenta analisi e debba essere valutata anche alla luce della normativa che si sta per introdurre.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) ritiene di non poter accedere alla richiesta di ritiro formulata dalla relatrice. Nel contempo dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma relativi agli articoli da 1 a 12.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) dà per illustrati gli emendamenti a firma senatrice Bugnano riferiti all'articolo 12.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) illustra l'emendamento 12.9, con il quale si sopprime la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) sottoscrive l'emendamento da ultimo citato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) illustra l'emendamento 12.6 con il quale si introduce una disciplina in via sperimentale fino al gennaio del 2017.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dopo aver sottolineato come l'emendamento 12.11 risulti di identico contenuto all'emendamento 12.9, dà conto dell'emendamento 12.12 con il quale si interviene in materia di indennità spettanti agli organismi di conciliazione.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), i senatori LI GOTTI (*IdV*) e MU-GNAI (*PdL*) sottoscrivono l'emendamento 12.12.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra quindi l'emendamento 12.0.1, con il quale si prevede, al fine di ovviare all'effetto distorsivo consistente nella cosiddetta legge Pinto su legge Pinto.

L'emendamento in questione introduce un procedimento amministrativo con il quale si dovrebbe ampiamente ridurre il contenzioso da legge Pinto gravante sulle Corti d'appello e anche sulla Corte di cassazione.

Dopo una breve precisazione del senatore D'AMBROSIO (PD), il senatore CALIENDO (PdL) interviene sull'emendamento in questione, dubitando della compatibilità con la normativa europea dell'introduzione di un procedimento amministrativo per la soluzione seppure in prima istanza, dei procedimenti per eccessiva durata dei processi. In ogni caso condivide l'esigenza di intervenire sulle questioni concernenti la legge Pinto.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ritiene necessario un intervento organico sulla legge Pinto sottolineando l'eventualità di prevedere una struttura di natura arbitrale preposta a risolvere tali controversie.

La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 16,25.

Il presidente BERSELLI apprezzate le circostanze, propone di sospendere la seduta e di riprendere i lavori della Commissione al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 21,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(307-B) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il presidente BERSELLI, preso atto che i relatori si rimettono alle considerazioni svolte in occasione dell'esame in sede referente, e che non vi sono richieste di intervenire in discussione generale, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri e che si procederà quindi alla votazione dei singoli articoli e del provvedimento nel suo complesso.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva in esito a distinte e successive votazioni, gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, come modificati dall'altro

ramo del Parlamento. Approva infine, col prescritto numero legale, il provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 21,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3075

al testo del disegno di legge di conversione

X1.1

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con i seguenti:

- «Art. 1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
- Art. 2. (Delega per la nomina elettiva dei giudici di pace) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere la nomina elettiva dei giudici di pace con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere che i giudici di pace siano eletti, nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto;
- b) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici di pace da eleggere sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;
- c) prevedere che i candidati abbiano un'età non inferiore ai cinquanta anni e non superiore ai sessantacinque anni, ed essere in possesso degli altri requisiti dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;
- d) prevedere che la dichiarazione di presentazione delle candidature sia effettuata presso l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna Corte di appello nel cui distretto si dichiara di volere esercitare le funzioni e che si possa presentare la candidatura in non più di un distretto e per non più di una funzione;
- *e)* prevedere che l'ufficio elettorale, costituito presso ciascuna corte di appello, verifichi i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- f) prevedere che la votazione avvenga su una unica scheda recante, entro appositi rettangoli, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché la qualifica dei candidati e che l'elettore esprima il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente l'indicazione del candidato;
- g) prevedere che abbiano diritto di voto i cittadini italiani che abbiano superato il diciottesimo anno di età;

- *h)* prevedere che risultino eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti;
- i) prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello proceda alla proclamazione degli eletti, previa verifica dei loro poteri, adottando i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e che avverso le decisioni rese sia proponibile ricorso all'autorità giudizi aria ordinaria;
- l) prevedere che, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del magistrato eletto, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista nel relativo distretto;
 - m) prevedere che la carica elettiva abbia una durata di cinque anni;
- n) prevedere che le elezioni si tengano contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, salva la indizione di elezioni autonome, per l'ipotesi di diversa scadenza dei rispettivi mandati degli eletti;
- o) prevedere che i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge continuino a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza e siano prorogati sino all'avvenuta proclamazione degli eletti nel relativo distretto di appartenenza.
- Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

X1.2

Alberti Casellati

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1-bis si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

1-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1-quater.

1-sexies. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis istituiscono le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituire una sezione specializzata per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni Corte di appello e presso ogni tribunale, esclusi i tribunali con un organico di personale di magistratura ridotto e in cui sia trattato un numero limitato di procedimenti, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera c), prevedendo in ogni caso, l'istituzione di una sezione specializzata nei tribunali che hanno sede nel capoluogo di provincia;
- b) trasferire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, di stato e capacità della persona, e di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;
- c) prevedere che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate di tribunale di cui alla lettera a) siano incaricati della trattazione dei soli affari di cui alla lettera b);
- d) prevedere che le sezioni specializzate di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente da giudici togati e che ai fini dell'individuazione dei magistrati da designare per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta preferenza ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, di giudice tutelare o funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni;
- e) prevedere che l'organico delle sezioni specializzate sia determinato con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;
- f) prevedere l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso le procure della Repubblica dei tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate;
- g) disciplinare le modalità con le quali le sezioni specializzate e i gruppi di lavoro specializzati presso le procure della Repubblica si avvalgono dell'opera e della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati;
- h) prevedere che la Scuola superiore della magistratura, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione specialistica e l'aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici indicati nelle lettere a) e e);

- i) istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione dei presidenti delle sezioni di cui alla lettera a), con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile, e con l'esclusione di qualunque partecipazione ad attività dal contenuto decisionale;
- *l)* prevedere tra i requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni di cui alla lettera *i)* il compimento del trentesimo anno di età ed il possesso di titoli universitari in psichiatria, psicologia o pedagogia, e che sia data precedenza a coloro che ricoprono o hanno ricoperto l'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni;
- *m)* prevedere che il servizio prestato dai componenti delle commissioni di cui alla lettera *i)* abbia natura esclusivamente onoraria, e che ai medesimi competa un compenso determinato con le medesime modalità già previste per l'espletamento dell'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni, in quanto compatibili;
- n) prevedere l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni e disciplinare il trasferimento davanti alle sezioni specializzate delle controversie che, alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della presente delega sono pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare.
- 1-septies. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis realizzano l'unificazione e la razionalizzazione dei diversi procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa dell'Unione europea in materia e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) disciplinare i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo stato e sulla capacità della persona, nel rispetto dei seguenti principi: principio del contraddittorio; rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori; adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia necessario nell'interesse preminente del minore;
- b) stabilire i criteri di competenza per territorio nei procedimenti sia giurisdizionali che amministrativi, prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della famiglia o della persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento o, in caso di residenza non conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede o ha sede il richiedente il provvedimento;

- c) prevedere che le sezioni specializzate decidono in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari;
- d) prevedere l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate e la legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci;
- e) prevedere il potere d'ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l'accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci;
- f) prevedere che i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;
- g) disporre, per i procedimenti di natura non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria solo nella fase di reclamo del provvedimento;
- h) prevedere che, avverso i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica sia dato reclamo alla medesima sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente sezione specializzata della corte di appello;
- i) prevedere l'applicazione ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, o in cui sono prevalenti esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
- *l)* disciplinare l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, prevedendo l'applicazione della disciplina di cui alla sezione II del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, in quanto compatibile;
- *m)* prevedere l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1-bis.

1-octies. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1-bis e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

X1.0.1

Berselli

Al disegno di legge di conversione, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

- «Art. 1-bis. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 15-ter, per la riforma organica della magistratura onoraria, sia al fine di adeguare la normativa vigente, sia al fine di valorizzare e non disperdere la professionalità del magistrato onorario che concorre, a vario titolo, alla attività degli organi giudiziari e giurisdizionali.
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
- 3. I decreti legislativi di cui all'articolo 1-*bis*, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) modifica della disciplina per l'accesso alla magistratura onoraria, mediante un sistema di selezione e aggiornamento professionale permanente, volto alla creazione di uno *status* unitario dei magistrati onorari, tale da assorbire gradualmente i giudici onorari di tribunale nei giudici di pace, ampliando le competenze di questi ultimi;
- b) determinazione della durata dell'incarico, le modalità e i requisiti per il conferimento, con preferenza, a parità di titoli, per il conseguimento del dottorato di ricerca, ovvero del diploma di specializzazione in materie giuridiche o delle professioni legali;
- c) previsione di un periodo di tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- d) previsione di un sistema di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario;
- *e)* istituzione di un ruolo organico e di una pianta organica della magistratura onoraria;
- f) definizione delle competenze, dei doveri e di diritti del magistrato onorario;
- g) previsione del riconoscimento di una indennità fissa previdenziale omogenea per tutte le figure di magistrato onorario, elargibile anche

in periodi di maternità o di malattia, e di un'indennità variabile in ragione della quantità e della qualità del lavoro effettivamente svolto;

- h) previsione della continuità degli incarichi al fine di non creare discontinuità nell'attività giurisdizionale fino al compimento del 70esimo anno di età;
- *i)* istituzione di un organo di auto governo per la magistratura onoraria con poteri disciplinari;
 - l) istituzione degli uffici circondariali del giudice di pace;
- *m)* smaltimento dell'arretrato formatosi negli uffici giudiziari, sia nel settore civile che in quello penale, utilizzando anche la magistratura onoraria, sulla base di progetti di definizione che tengano anche conto del tipo di contenzioso cui gli stessi possono essere utilizzati;
- n) previsione di una copertura di spesa attraverso la previsione di riduzione di organico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3075

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1 Caruso, A	LLEGRI	NI				
Soppr	rimere	l'articolo.				
		_				
1.2						
Della Mo Maritati,	,	•	Casson,	CHIURAZZI,	D'Ambrosio,	Galperti,

Sopprimere l'articolo.

1.3

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sostituire gli articoli da 1 ad 11 con i seguenti:

«Саро I

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito

al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità)

- 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
 - 2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
- a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 3.

(Contenuto dell'accordo)

- 1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
- 2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
- 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

- 4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
- c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 4.

(Deposito della proposta di accordo)

- 1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
- 2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
- 3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 5.

(Procedimento)

- 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per *telefax* o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.
- 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
- 3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul pa-

trimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

- 4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
- 5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
- 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 6.

(Raggiungimento dell'accordo)

- 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per *telefax* o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
- 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.
- 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
- 4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
- 5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 7.

(Omologazione dell'accordo)

- 1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
- 2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento

dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

- 3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3.
- 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
- 5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 8.

(Esecuzione dell'accordo)

- 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- 2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
- 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei credi tori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
- 4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 9.

(Impugnazione e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente au-

mentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

- 2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
- 3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
- 4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
- 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 10.

(Organismi di composizione della crisi)

- 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
- 3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
- 4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
- 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
- 6. Le attività degli organismi di cui al comma l devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

(Iscrizione nel registro)

1. Gli organismi di cui all'articolo 10, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 12.

(Compiti dell'organismo di composizione della crisi)

- 1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 ed 8, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
- 2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
- 3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 13.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 10 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre

- 2004, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.
- 2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 14.

(Sanzioni)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
- a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti:
- b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitori a ovvero la propria documentazione contabile;
- c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
- d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
 - e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
- 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
- 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

CASSON

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Accesso a banche dati ai fini della composizione delle crisi da sovraindebitamento)

- 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività finalizzate alla composizione delle crisi da sovraindebitarnento, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai soli dati, strettamente necessari ai suddetti fIni, contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie e nelle centrali rischi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.
- 2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fIni e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
- 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità e i livelli di accesso selettivo ai dati di cui al comma 1 del presente articolo, nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per il trattamento e la conservazione dei dati stessi, ai sensi del comma 2».

Mugnai

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Resta ferma la libertà del debitore di definire autonomamente i rapporti con i creditori, secondo le norme già vigenti».

1.6

Mugnai

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «patrimonio» inserire la seguente: «prontamente».

1.7

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'imprenditore che si trova in stato di crisi è consentito attivare sia in alternativa, il concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti del citato R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sia, laddove ne ricorrano i presupposti, le procedure di cui al presente Capo.

2-ter. Resta salva l'applicazione:

- *a)* dell'articolo 3 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nei confronti dell'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza;
- *b)* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in ordine all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza».

Art. 2.

2.1

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sopprimere l'articolo.

CARUSO, ALLEGRINI

Sopprimere l'articolo.

2.3

GERMONTANI, BRUNO

Al comma 1, dopo la parola: «ausilio», inserire la seguente: «obbligatorio».

2.4

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei ereditari estranei all'accordo stesso», con le seguenti: «sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei ereditari non aderenti all'accordo stesso».

2.5

Mugnai

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «regolare pagamento», con le seguenti: «pagamento integrale e alle scadenze previste».

2.6

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente».

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il fiduciario procede alla liquidazione dei beni, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati».

2.8

SPADONI URBANI

Al comma 2, lett. b), sostituire le parole: «nei precedenti tre anni», con le seguenti: «nei precedenti cinque anni».

2.9

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ha previsto nel piano l'integrale copertura delle spese della procedura».

Art. 3.

3.1

CARUSO, ALLEGRINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sopprimere l'articolo.

3.3
Germontani, Bruno
Sopprimere il comma 3.
3.4 Spadoni Urbani
Sopprimere il comma 4.
·
3.5
Spadoni Urbani
Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».
3.6 D'Alia, Serra
Al comma 4, sostituire le parole: «ereditari estranei» con le seguenti:
«ereditari non aderenti all'accordo».
Art. 4.
4.1
Caruso, Allegrini
Sopprimere l'articolo.
4.2
4.2 Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca
Sopprimere l'articolo.

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «corredati dalle dichiarazioni dei redditi» inserire le seguenti: «e degli estratti conto bancari» e dopo le parole: «sulla fattibilità del piano,» inserire le seguenti: «resa dagli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10,».

4.4.

SPADONI URBANI

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

Art. 5.

5.1

CARUSO, ALLEGRINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sopprimere l'articolo.

5.3

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, indicando altresì, il termine di cui all'articolo 6 entro cui far pervenire il consenso alla proposta».

5.4 Mugnai

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il giudice in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre cento venti giorni, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole da: «dispone che» fino alla fine del comma, con le seguenti: «conferma i provvedimenti di cui al comma 1-bis».

5.5

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Nel caso in cui il proponente svolga attività di i resa, il giudice,».

5.6

GERMONTANI, BRUNO

Al comma 2 dopo la parola: «dispone» sopprimere le parole: «idonea forma di pubblicità» e inserire le parole: «l'inserimento», quindi dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti: «nell'apposita sezione del registro istituito ai sensi dell'articolo 10 comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 10 comma 2, dopo la parola: «giustizia» aggiungere le seguenti: «nel quale è prevista un'apposita sezione contenente i nominativi dei soggetti che hanno chiesto di essere ammessi o che sono stati ammessi alla procedura di composizione della crisi».

5.7

SPADONI URBANI

Sopprimere il comma 3.

5.8	
Spadoni Urbani	
Sopprimere il comma 4.	
5.9 Spadoni Urbani	
Sopprimere il comma 5.	
Art. 6.	
6.1	
Caruso, Allegrini	
Sopprimere l'articolo.	
6.2	D'Armagra Carana
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazz Maritati, Perduca	ZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
Sopprimere l'articolo.	

GERMONTANI, BRUNO

Al comma 1, dopo la parola: «creditori», inserire le parole: «che non partecipano all'udienza dì cui all'articolo 5, comma 1», quindi sopprimere le parole: «come eventualmente modificata».

n	4

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «fanno pervenire», inserire le seguenti: «entro dieci giorni».

6.5

GERMONTANI, BRUNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «come eventualmente modificata».

6.6

D'ALIA, SERRA

Al cornrna 1, sostituire le parole: «, come eventualmente modificata» con le seguenti: «entro trenta giorni dall'udienza di cui all'articolo 5».

6.7

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno il settanta per cento» con le seguenti: «almeno l'ottanta per cento».

6.8

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno il cinquanta per cento» con le seguenti: «almeno il sessanta per cento».

Mugnai

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le percentuali richieste sono ridotte di 5 punti, sino ad una riduzione massima complessiva pari al 20 per cento, per ogni componente del nucleo famigliare che supera le due unità».

6.10

GERMONTANI, BRUNO

Al comma 5, dopo la parola: «integralmente» sopprimere le parole: «entro novanta giorni dalle scadenze previste».

6.11

SPADONI URBANI

Al comma 5, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «centottanta giorni».

6.12

Mugnai

Al comma 5, dopo la parola: «previste», inserire le seguenti: «nel piano».

6.13

D'ALIA, SERRA

Nella rubrica sostituire la parola: «Raggiungimento», con la se-guente: «Conclusione».

•	4	_
A	rt.	1.
4 1		

7.1
CARUSO, ALLEGRINI
Sopprimere l'articolo.
7.2
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca
Sopprimere l'articolo.
7.3 D'Alia, Serra
Al comma 2, sostituire le parole: «creditori estranei»,con le seguenti: «creditori non aderenti all'accordo».
<u></u>
7.4
D'Alia, Serra
Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In caso di contestazione, ».
7.5
Spadoni Urbani
Sopprimere il comma 3.

7.6 D'Alia, Serra

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 8, comma 3, le procedure esecutive pendenti alla data di omologazione dell'accordo si estinguono con la completa esecuzione dello stesso».

7.7 Spadoni Urbani

Sopprimere il comma 4.

7.8

D'ALIA, SERRA

Al comma 4, sostituire le parole: «in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei», con le seguenti: «in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori non aderenti all'accordo medesimo» e sostituire le parole: «L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei», con le seguenti: «L'accertamento del mancato pagamento dei creditori non aderenti all'accordo».

Art. 8.

8.1Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sopprimere l'articolo.

8.2

CARUSO, ALLEGRINI

Sopprimere l'articolo.

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «il giudice nomina un liquidatore che» inserire le seguenti: «procede alla liquidazione dei beni assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati e che».

8.4

GERMONTANI, BRUNO

Al comma 1 sostituire le parole da: «dispone» a: «incassate» con le seguenti: «si surroga al creditore procedente e procede, comunque, alla liquidazione dei beni secondo le modalità che ritiene più efficaci disponendo in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Il liquidatore presenta al giudice il rendiconto».

8.5

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica».

8.6

D'ALIA, SERRA

Al comma 3, sostituire le parole: «ereditari estranei» con le seguenti: «creditori non aderenti all'accordo».

Art. 9.

9.1

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sopprimere l'articolo.

9.2	
Caruso, Allegrini	
Sopprimere l'articolo.	

D'ALIA, SERRA

Al comma 2, sostituire le parole da: «Se il proponente» a: «non vengono costituite o» con le seguenti: «Ciascun creditore può chiedere la risoluzione dell'accordo per un inadempimento di non scarsa importanza ovvero».

Art. 10.

10.1

CARUSO, ALLEGRINI

Sopprimere l'articolo.

10.2

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sopprimere	l'articolo.	

10.3

MAZZATORTA, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Organismi di composizione della crisi). – Gli organismi competenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono individuati e costituiti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni».

Mugnai

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I membri degli organismi indicati al comma 1 devono essere esclusivamente avvocati o professori universitari di ruolo in materie giuridiche che abbiano maturato un'esperienza almeno decennale nell'ambito del diritto di impresa o in materia contrattualistica, comprovata anche da pubblicazioni specifiche».

Art. 11.

11.1

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

THE THE PERSON	
Sopprimere l'articolo.	
44.0	
11.2	
Caruso, Allegrini	
Sopprimere l'articolo.	

11.3

MAZZATORTA, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

11.4

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero da un notaio,».

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da un notaio» inserire le seguenti: «o da una società controllata da un'associazione di categoria di imprese che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi,».

11.6

BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «da un notaio» inserire le seguenti: «o da una società controllata da un'associazione di categoria di imprese che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi,».

Art. 12.

12.1

Li Gotti

Sopprimere l'articolo.

12.2

BUGNANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 12. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:
- 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ha facoltà preliminarmente di esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento isti-

tuito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

12.4

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 012. – (Modifica all'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12) – 1. All'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma la parola: "quarantacinque" è sostituita dalle seguente: "trenta";
 - b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Durante il periodo feriale non decorrono i termini processuali per il deposito dei provvedimenti giudiziari, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 91 e 92 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; del periodo feriale non si tiene conto ai fini del computo di cui all'articolo 2, lettera *q*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.".»

12.5

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

All'articolo 12, premettere il seguente:

«Art. 012. – (Modifica dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di trasferimento e conferimento di funzioni) – 1. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"Il termine di tre anni di cui al comma 1 è applicabile ad ogni trasferimento o conferimento di funzioni, ivi compresi quelli conseguenti al conferimento di funzioni superiori o comunque diverse, sia a domanda che d'ufficio".».

12.6

Alberti Casellati

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: "Chi intende esercitare un giudizio" con le altre: "Fino allo gennaio 2017, in via sperimentale, chi intende esercitare in giudizio"».

are in gladizio ".

12.7

BUGNANO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "risarcimento del danno" inserire le seguenti: ", limitatamente alle controversie di cui all'articolo 7, comma secondo, del codice di procedura civile,"».

_

12.8

BUGNANO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 5, comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«f-bis) nelle controversie per risarcimento del danno derivante da sinistri rientranti nell'ambito di operatività del sistema di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,".».

12.9

Berselli, Mugnai

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

CENTARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.11

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.12

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca, Li Gotti, Berselli, Mugnai

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

- b) all'articolo 16, comma 2 sono soppresse le parole: «nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi».
- b-bis) all'articolo 16, comma 3 sono soppresse le parole: «costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17».
 - b-ter) all'articolo 17, sostituire il comma 4 con il seguente:
- «4. L'ammontare delle indennità spettanti agli organismi, sia pubblici che privati, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti, sono determinati in autonomia dagli organismi stessi e resi pubblici mediante allegazione al regolamento di procedura»;

b-quater) all'articolo 17, il comma 7 è abrogato.

12.13

Mugnai

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 8, comma 5, il secondo periodo è soppresso».

CENTARO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'articolo 5, comma 1,» aggiungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi della mancata partecipazione,».

12.15

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 5, comma 1,» aggiungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi della mancata partecipazione,».

12.16

VALENTINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 5, comma 1,» aggiungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi della mancata partecipazione,».

12.0.1

Della Monica, D'Alia, D'Ambrosio, Maritati, Casson, Chiurazzi, Carofiglio, Galperti, Perduca, Serra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

«Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 sono sostituiti dai seguenti:

a) "Art. 2. – (Diritto all'equa riparazione). - Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

Nell'accertare la violazione deve essere data considerazione alla complessità del caso e, in relazione alla stessa, al comportamento delle

parti e del giudice del procedimento, nonché a quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

Si presume che vi sia stata violazione se il procedimento ha ecceduto la durata di tre anni in primo grado, di due anni in grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, salvo che la parte interessata deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto idonee a rendere ragionevoli termini di durata massima maggiori o minori.

Nella determinazione della durata del processo non si computano i periodi di sospensione previsti per legge nonché i rinvii disposti a richiesta di parte salvo che la parte che richiede il risarcimento non si sia ad essi espressamente opposta.

La riparazione è determinata a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

- a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al commi che precedono;
- *b)* il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione;
- c) l'indennizzo è determinato in una somma da euro 500 a euro 2000 per ogni anno di ritardo, a seconda della complessità oggettiva e soggettiva per i processi penali, civili e amministrativa, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare un danno maggiore o minore;
- d) si presume che il ritardo non abbia determinato alcun danno alla parte che è stata soccombente nel giudizio civile o amministrativo ovvero che è stata condannata nel giudizio penale, salvo che essa deduca e dimostri specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza in concreto di un danno effettivo.
- *e)* il danno è escluso nel caso di dichiarazione delle temerarietà della lite e nell'ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
- b) Art. 3. (*Procedimento amministrativo*). La domanda di equa riparazione si propone con ricorso notificato alla controparte e alla Prefettura nel cui territorio si è in primo grado il giudizio cui la domanda di indennizzo si riferisce.

Per la proposizione del ricorso la parte deve avvalersi del ministero di un avvocato munito di procura speciale ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile.

La domanda di riparazione è proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento principale è divenuta definitiva.

Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, le indicazioni prescritte dall'articolo 163 del codice di procedura civile ed in particolare la somma che viene richiesta a titolo di equa riparazione, l'esposizione specifica delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e l'indicazione dei documenti depositati.

Entro il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso debbono essere depositati in prefettura i documenti prodotti a prova delle circostanze di fatto poste a base della domanda e tra di essi, a pena di inammissibilità della domanda, copia dell'atto introduttivo del giudizio principale e di tutti i provvedimenti pronunziati nel corso del processo e di tutti i verbali formati nel corso di esso.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Se l'amministrazione intimata non si oppone al ricorso proposto, deposita in Prefettura dichiarazione di adesione entro 30 giorni e il Prefetto emette decreto esecutivo.

Se l'amministrazione intimata riconosce il diritto del ricorrente all'equo indennizzo, ma ritiene dovuta una quantificazione diversa rispetto alla richiesta avanzata, la propone con dichiarazione di adesione che deposita in Prefettura entro 30 giorni, notificando la al ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso. Se il ricorrente accetta la proposta deposita dichiarazione di accettazione entro 20 giorni e il Prefetto emette decreto esecutivo.

Nell'ipotesi di adesione dell'Amministrazione all'istanza di equa riparazione proposta o di accettazione del ricorrente della proposta dell'Amministrazione, gli importi liquidati a titolo di indennità e di spese legali ed esborsi con decreto del Prefetto esecutivo possono essere commutati in credito di imposta.

Nei casi previsti dai commi che precedono il decreto esecutivo emesso dal Prefetto contiene anche l'ordine a carico della amministrazione intimata di pagamento delle spese legali in misura pari ad una quota del 5 per cento della somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese sostenute e documentate per la copia dei documenti allegati, in misura pari a quella certificata dall'autorità che ha rilasciato la copia.

Se il ricorrente non accetta la proposta di diversa quantificazione avanzata dall'Amministrazione deposita entro 20 giorni in Prefettura dichiarazione con la quale la rifiuta. In tal caso l'amministrazione intimata può procedere ai sensi del comma successivo.

Se l'amministrazione intimata si oppone al ricorso, deposita memoria difensiva in prefettura, notificandola al ricorrente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del ricorso. In tal caso, a pena di decadenza, nella memoria sono dedotte le specifiche circostanze di fatto che vengono opposte alla domanda di indennizzo e ad essa sono allegati i documenti che si intendono produrre.

La parte ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della memoria difensiva di cui al comma precedente, può depositare in prefettura e notificare all'amministrazione intimata memoria integrativa contenente le deduzioni rese necessarie dalle eccezioni e dalle deduzioni dell'amministrazione intimata. Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, il Prefetto decide senza dilazione sulla domanda di equa riparazione con decreto esecutivo che contiene anche l'ordine a carico della parte soccombente di pagamento delle spese legali in misura pari ad una quota del 10 per cento della somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese sostenute e documentate per la copia dei documenti allegati, in misura pari a quella certificata dall'autorità che ha rilasciato la copia. Il decreto non è esecutivo sino alla scadenza del termine per l'opposizione di cui al successivo articolo 4, salvo espressa rinunzia delle parti all'opposizione.

c) Art. 4. – (Giudizio di opposizione). - L'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Prefetto in base all'articolo 3 si propone entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del decreto mediante ricorso alla Corte d'Appello, che ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

L'opposizione sospende l'esecuzione del provvedimento.

Nel giudizio di opposizione non sono ammesse domande o eccezioni nuove, né la deduzione di circostanze di fatto diverse da quelle fatte valere nel procedimento amministrativo né la proposizione di mezzi istruttori precedentemente non richiesti, salvo che la necessità di tali deduzioni sia stata determinata da fatti successivi o che si tratti di deduzioni o di mezzi istruttori illegittimamente dichiarati inammissibili nella fase amministrativa.

I motivi dell'opposizione e dell'opposizione incidentale non possono essere modificati nell'ulteriore corso del processo.

La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, alla controparte e se la convenuta è l'amministrazione, la notifica è effettuata presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione per violazione di legge. Il decreto non è immediatamente esecutivo, salvo espressa rinuncia delle parti all'impugnazione in Cassazione.

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.12-bis.

(Modifiche all'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)

- 1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è apportata la seguente modificazione:
- a) al secondo comma, dopo la parola: "applicati", sono aggiunte le seguenti: "Qualora la controversia possa essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, non è necessario esaminare previamente tutte le altre"».

12.0.3

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 58 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

- 1. All'articolo 58 della legge 18 giugno 2009 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2 le parole: "132" nonché le parole: "e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" sono soppresse;
 - b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai giudizi pendenti alla data del 4 luglio 2009 si applicano l'articolo 132 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge;"».

	4	12	
A	rı.	1.5.	

13.1
Mugnai
Sopprimere l'articolo.
13.2
Li Gotti
Sopprimere l'articolo.
13.3
Incostante
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
13.4
MAZZATORTA
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «euro mille» con le se-guenti: «euro duemila».
10.7
13.5

 $M_{AZZATORTA} \\$

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 183, sesto comma, dopo le parole: "Se richiesto" sono inserite le seguenti: "e lo ritiene necessario"».

13.7

Pastore, Mugnai, Benedetti Valentini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All"articolo 769, del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte."».

13.8

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle controversie di cui ai commi 6-bis e 6-quater dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:

- *a)* effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;
- b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o dell'ente pubblico convenuto;
- c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza di cui alla lettera b);
- d) imputazione al periodo d'imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera b)».

CALIENDO, CENTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per l'accelerazione della fase decisoria del processo civile)

- 1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-decies".
- 2. Dopo il capo III-*ter* del libro II del titolo I del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"CAPO III-quater

DELLA SENTENZA IN FORMA ORALE

Art. 281-decies. – (Pronuncia orale della decisione). – Se non decide a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza in forma orale.

All'udienza prevista dal primo comma il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed illustrando oralmente alle parti le ragioni della decisione. Nel verbale viene dato atto, sommariamente, dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia, la redazione della sentenza in forma scritta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, numero 4), che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle parti costituite.

Dal momento del deposito della sentenza in forma scritta la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma".

3. All'articolo 282 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Nel caso previsto dall'articolo 281-decies, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito della pro-

nuncia di cui al secondo comma del medesimo articolo 281-decies, anche nel caso di richiesta della sentenza in forma scritta".

4. All'articolo 329 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Nel caso previsto dall'articolo 281-decies, l'omessa tempestiva richiesta della redazione della sentenza in forma scritta importa acquiescenza totale alla medesima".

- 5. All'articolo 352 del codice di procedura civile, all'ultimo comma, dopo le parole "può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dell'articolo 281-decies".
- 6. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-decies, terzo comma, del codice di procedura civile, la parte che per prima deposita la richiesta di motivazione estesa della sentenza è tenuta contestualmente ad anticipare il pagamento di un quarto del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio. Le somme anticipate non sono ripetibili in caso di mancata proposizione dell'impugnazione".
- 7. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-decies del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui al citato articolo 281-decies del codice di procedura civile».

Art. 14.

14.1	
Caruso, Allegrini	
Sopprimere l'articolo.	
-	
14.2	
Mugnai	
Sopprimere l'articolo.	

Li Gotti

Sopprimere l'articolo.

14.4

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183) – 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato».

14.10

CENTARO, CARUSO, ALLEGRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – (Abrogazione dell'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183) – 1. È abrogato l'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

14.5

MAZZATORTA

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

14.6

Berselli

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da oltre tre anni», con le parole: «da oltre cinque anni».

Caruso, Allegrini

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: «e le parole: », sino alla fine e sopprimere le lettere b e c).

14.8

Berselli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore», con le seguenti: «dal difensore».

14.9

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, lettera b), il capoverso 2 è sostituito dai seguenti:

- 2. Il presidente della sezione della Corte di Cassazione o della Corte di appello dichiara l'estinzione con decreto.
- 2-bis. Se tuttavia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del decreto, una delle parti deposita l'istanza di cui al comma 1, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione, il presidente revoca il decreto e dispone la fissazione dell'udienza.
- 2-ter. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 e il periodo che decorre dalla scadenza dei sei mesi di cui al comma 1 fino alla fissazione dell'udienza di cui al comma 2 non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».

Maritati, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo)

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
 - 2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:
- a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato da provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;
- c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'ufficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
- 3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-

- naio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
- 4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.
- 5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.
- 6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
- 7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
- 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

- 1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 marzo 2012, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudizi ari con l'obbiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:
- a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;
- b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico;
- c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.
- 2. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
- 3. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 2 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari di cui al comma 1».

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

- 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:
- "Art. 240. (Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato). 1. È fatto divieto di ricorrere all'accordo bonario per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico.
- 2. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti»;
 - b) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui all'art. 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 4 e 5 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al fun-

zionamento degli uffici giudiziari ed al potenziamento del processo telematico».

14.0.4

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:
- *a)* la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
- b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario:
- c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
- d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
- e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.
- 3. La violazione dei divieti di cui al comma 1, determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti».

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

- 1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extraistituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
- 2. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 1 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.
- 3. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

14.0.6

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

"23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:

- a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del

Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze".

2. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati».

Art. 15.

15.1

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1 sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «non oltre il 30 giugno 2012».

15.2

Costa

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1º gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, vengono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, sostituire le parole: "4.700 posti" con le seguenti: "3.200 posti."».

POLI BORTONE

Al comma 2 sopprimere le parole: «nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni».

15.4

MAZZATORTA

Al comma 2, soprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012».

15.5

MAZZATORTA

Al comma 2 sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «non oltre il 30 giugno 2012».

15.6

SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura";
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche ammini-

strazioni ai fmi dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili».

15.7

POLI BORTONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 1 dell'articolo 3 sostituire le parole: "4.700 posti" con le seguenti: "3.200 posti";
 - b) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
- "1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa dalla legge n. 10 del 2011, i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, vengono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età".».

15.8

Berselli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. In attesa dell'entrata in vigore della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni e può essere rinnovato per ulteriori mandati di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, sino al settantacinquesimo anno di età".».

SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge n. 374 del 21 novembre 1991 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1. al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "4.700 posti" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 posti";
- 2. al comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente: "2-quinquies. L'incarico dei giudici di pace in servizio alla data del 1º dicembre 2011 è rinnovabile, alla scadenza, per ulteriori periodi di 4 anni sino al raggiungimento di 75 anni di età, previa verifica di idoneità ai sensi del comma 2-bis. Nelle more del giudizio di idoneità il giudice è prorogato nelle funzioni"».

15.10

Serra

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-quinquies. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis del presente articolo sono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età"».

15.0.1

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Nomina elettiva dei giudici di pace)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore del presente decreto, è prevista la nomina elettiva dei giudici di pace con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che i giudici di pace siano eletti, nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello, a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto;
- b) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici di pace da eleggere sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;
- c) prevedere che i candidati abbiano un'età non inferiore ai cinquanta anni e non superiore ai sessantacinque anni, ed essere in possesso degli altri requisiti dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;
- d) prevedere che la dichiarazione di presentazione delle candidature sia effettuata presso l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello nel cui distretto si dichiara di volere esercitare le funzioni e che si possa presentare la candidatura in non più di un distretto e per non più di una funzione;
- *e)* prevedere che l'ufficio elettorale, costituito presso ciascuna corte di appello, verifichi i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- f) prevedere che la votazione avvenga su una unica scheda recante, entro appositi rettangoli, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché la qualifica dei candidati e che l'elettore esprima il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente l'indicazione del candidato;
- g) prevedere che abbiano diritto di voto i cittadini italiani che abbiano superato il diciottesimo anno di età;
- *h*) prevedere che risultino eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti;
- *i)* prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello proceda alla proclamazione degli eletti, previa verifica dei loro poteri, adottando i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e che avverso le decisioni rese sia proponibile ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria;
- l) prevedere che, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del magistrato eletto, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista nel relativo distretto;
 - m) prevedere che la carica elettiva abbia una durata di cinque anni;
- n) prevedere che le elezioni si tengano contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, salva la indizione di elezioni autonome, per l'ipotesi di diversa scadenza dei rispettivi mandati degli eletti;
- o) prevedere che i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge continuino a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza e siano proro-

gati sino all'avvenuta proclamazione degli eletti nel relativo distretto di appartenenza».

15.0.2

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:
- *a)* la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
- b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
- d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
- *e)* l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.
- 3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.
- 4. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
- 5. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso, ivi inclusi i rimborsi spesa, relativo agii incarichi di cui al comma 4 all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.
- 6. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Am-

ministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

7. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

15.0.3

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:
- a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
- b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
- d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
- *e)* l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.
- 3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.
- 4. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di auto governo o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
- 5. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 4 al bilancio del Ministero della Giustizia che li destina al finanziamento del potenziamento degli uffici giudiziario.
- 6. I commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

15.0.4

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Improvvisa ed urgente necessità di sostituzione di magistrati mancanti)

1. Qualora sorga l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i Presidenti delle Corti di Appello, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle norme vigenti in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto».

15.0.5

Maritati, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Perduca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano straordinario in materia di riforma organica e riorganizzazione della magistratura onoraria)

- 1. Al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli uffici del giudice di pace e per accentuare la professionalità del magistrato onorario chiamato a concorrere alla attività degli organi giudiziari e giurisdizionali, il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 marzo 2012, un piano straordinario per la riforma organica e la riorganizzazione della magistratura onoraria nel rispetto dei seguenti principi:
- a) creazione di uno *status* unitario dei magistrati onorari accentuandone la professionalità mediante un sistema di selezione e aggiornamento professionale permanente, unito ad un rigoroso sistema di valutazione della attività svolta, alla previsione di limiti alla rinnovabilità dell'incarico, alla introduzione di un sistema complesso di incompatibilità e ad una valutazione quadriennale che può concludersi ogni volta con l'esonero del magistrato onorario che abbia tenuto un comportamento o svolto la sua attività in modo non adeguato, oltre che alla compiuta individuazione dei procedimenti che possono essere svolti dalla magistratura onoraria e delle attività processuali e di indagine che il procuratore della

Repubblica può delegare ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

- b) definizione di un sistema disciplinare completo che sia in grado da un lato di individuare le ipotesi di illecito disciplinare, le sanzioni applicabili ed il procedimento di accertamento della responsabilità e di adozione dei relativi procedimenti, e dall'altro di assicurare la reale partecipazione dell'incolpato ed il diritto di difesa;
- c) individuazione di una organizzazione in grado di aggredire l'arretrato formatosi negli uffici giudizi ari sia nel settore civile che in quello penale, utilizzando nella definizione di tale contenzioso anche la magistratura onoraria sulla base di progetti di definizione che tengano conto anche della tipologia di contenzioso cui gli stessi possono essere addetti, introducendo li nella organizzazione delle sezioni e coinvolgendoli nelle riunioni di coordinamento e di verifica degli orientamenti giurisprudenziali cui attendono i presidenti di sezione negli uffici giudicanti ed i procuratori aggiunti in quelli requirenti;
- d) prevedere che a coloro i quali abbiano in corso un incarico in qualità di giudici di pace l'incarico venga trasformato in quello di magistrato onorario con durata quadriennale e che detto incarico possa essere rinnovato con cadenza quadriennale previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura fino al raggiungimento: dell'età di sessantacinque anni, se di età inferiore ai sessanta anni all'atto dell'entrata in vigore della riforma; di settanta anni, se di età inferiore ai sessantotto anni, e di settantacinque anni, se di età superiore ai sessantotto anni;
- e) prevedere che i magistrati onorari, che in precedenza abbiano svolto le funzioni di giudice di pace, non possano svolgere, per più di otto anni dalla entrata in vigore della riforma, la medesima funzione tabellare nel medesimo ufficio;
- f) prevedere per i giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari in servizio, anche in considerazione del differente status pregresso, la possibilità di fruire di altri due rinnovi quadriennali, sempre previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura sulla base di concreti riscontri di professionalità;
- g) prevedere al fine di assicurare la protrazione degli incarichi ai soggetti già investiti di funzioni onorarie la sottoposizione di tutti ad una verifica straordinaria di professionalità da attuarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, avvalendosi delle specifiche sezioni dei consigli giudiziari».

Art. 16.

16.1

MAZZATORTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il sindaco o il collegio sindacale";
 - b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
- "13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati";
 - c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
 - "13. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:
- "art. 2477 (sindaco, collegio sindacale, e revisione legale dei conti).

 L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un sindaco, del collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del sindaco o del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società di azioni.

La nomina del sindaco o del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del comma 3, viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società supera i limiti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2397 del codice civile. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco o del collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in

cui vengono superati i limiti indicati dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del codice civile deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato";

d) al comma 14 le parole: "patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "totale attivo" e la parola: "o" è sostituita con la seguente: "e"».

16.2

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

16.3

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco", e dopo la parola: "finanze,", sono inserite le seguenti parole", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.4

Berselli

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze,", sono inserite le seguenti parole ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze,", sono inserite le seguenti parole: ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.6

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze,", sono inserite le seguenti parole: ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.7

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato il collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze,", sono inserite le seguenti parole: ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.8

CENTARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbli-

gate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze,", sono inserite le seguenti parole: ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.9

Berselli

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Il comma 14 è soppresso».

16.10

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) è soppresso il comma 14».

16.11

CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) è soppresso il comma 14».

_

16.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) è soppresso il comma 14».

16.13

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) è soppresso il comma 14».

16.14

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13.«L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. – (Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
- 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c*) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".».

16.15

Berselli

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

- c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
- "13. «L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. – (Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera *c*) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
- 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c*) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

16.16

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

- c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
- "13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. – (Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera *c*) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
- 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c*) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"."».

16.17

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

- c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
- "13."L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. – (Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera *c*) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
- 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c*) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"."».

16.18

CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13."L'articolo 2477 del codice civile e così sostituito:

"Art. 2477. – (Collegio sindacale, sindaco e revisione legale del conti). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due del seguenti limiti:
- 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

- 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c*) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"."».

16.19

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.20

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.21

CENTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.22

D'ALIA, SERRA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.23

Berselli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.24

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.0.1

PASTORE, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proposta in materia di atto unilaterale di riconoscimento dell'usucapione)

1. Dopo l'articolo 1159-bis del codice civile sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1159-ter. (Riconoscimento dell'usucapione). – L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158, 1159 e 1159-bis può formare oggetto di riconoscimento.

Art. 1159-quater. (Atto di riconoscimento). – Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente

l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.

L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.

Art. 1159-quinquies. (Pubblicità dell'atto di riconoscimento). – L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i beni immobili per i quali viene effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo del Tribunale. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.

L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali ed a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non perenta contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.

L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione va fatta menzione, a norma dell'articolo 2659 secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-septies.

Art. 1159-sexies. (Opposizione). – Contro l'atto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-quinquies primo comma. L'opposizione va proposta davanti al Tribunale del luogo in cui è situato il bene immobile.

Art. 1159-septies. (Riconoscimento del diritto). – Decorso il termine di cui all'articolo 1159-sexies, senza che sia stata proposta opposizione, l'autore può disporre del diritto oggetto del riconoscimento. Il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-quinquies terzo comma.

Ai terzi di buona fede che abbiano acquistato da colui che ha effettuato il riconoscimento del diritto si applica l'articolo 1159"».

16.0.2

PASTORE, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

- 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono abrogati il titolo IV del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: con la stessa decorrenza sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
- 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali dell'acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.
- 3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.
- 4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.
- 5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.
- 6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.
- 7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
- 8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque

pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

- 9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati ai commi da 2 a 4. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.
- 10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.
- 11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie indicate al comma 2, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui al comma 3, e, in grado di appello, al comma 2, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.
- 12. Nei soli casi di cui al comma 11 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
- 13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura. Civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 3, il tribunale amministrativo regionale».

16.0.3

PASTORE, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)

- 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n, 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.
- 2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.
- 3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.
- 4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

16.0.4

PASTORE, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proposta di devoluzione al notaio del compito di valutare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per il compimento di atti da parte degli incapaci ovvero in materia di beni ereditari)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"Art. 29-bis. – Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o

avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169,320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, nonché ai seguenti soggetti:

a) al Giudice Tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneticiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudizi aria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto"».

16.0.5

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, le parole: "125 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "638 del codice di procedura civile e gli atti ritenuti essenziali del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2."».

16.0.6

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

- 1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Entro dieci giorni il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, provvede ai sensi degli articoli 640, primo e secondo comma, e 641 del codice di procedura civile, ma non può autorizzare la esecuzione provvisoria del decreto di accoglimento. Il decreto di accoglimento o di rigetto è comunicato dalla cancelleria della corte di appello al ricorrente e all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione la parte interessata può notificare alla controparte l'opposizione al decreto, che la corte di appello non può trattare prima che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla notifica dell'opposizione. La corte di appello provvede con il rito sommario di cognizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150."».

16.0.7

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

- 1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Sull'opposizione la corte decide entro quattro mesi con ordinanza immediatamente esecutiva, impugnabile per cassazione. Con la stessa ordinanza liquida, su richiesta di parte, il danno cagionato dalla eventuale tardiva decisione della procedura prevista dalla presente legge, in misura pari al triplo degli interessi legali di mora, salva la prova del maggior danno."».

16.0.8

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

- 1. L'articolo 5, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- "Art. 5. (Comunicazioni). 1. Una volta divenuto definitivo, il provvedimento di accoglimento della domanda per una somma capitale non inferiore a cinquemila euro è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento".».

17 gennaio 2012 – 95 – 2ª Commissione

Art. 17.

17.1

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo a» con le parole: «novanta giorni dopo».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria

163^a Seduta

Presidenza del Presidente DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI rivolge un indirizzo di saluto, a nome di tutta la Commissione, al sottosegretario per gli affari esteri Staffan De Mistura, augurandogli buon lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (n. COM (2011) 788 definitivo)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore LIVI BACCI (PD) illustra la proposta di regolamento in titolo che istituisce un nuovo programma unico sui settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, denominato «Erasmus per tutti». Il programma si propone di sostenere unitariamente tutti i settori dell'istruzione ed è incentrato su tre tipi di azioni: la mobilità degli studenti, dei giovani, degli insegnanti e del personale per l'apprendimento a livello transnazionale e internazionale; la cooperazione tra gli istituti di istruzione per favorire l'innovazione e le buone pratiche; la cooperazione con gli organismi operanti nel settore della gioventù e a sostegno

dei programmi politici, in cui rientra il rafforzamento delle capacità nei Paesi terzi, compresi i Paesi dell'allargamento.

In applicazione della comunicazione «Un bilancio per la strategia Europa 2020», anche «Erasmus per tutti» cercherà di integrare programmi internazionali in atto (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink e Alfa) e programmi di cooperazione con Paesi industrializzati. A tale scopo, il bilancio del programma sarà integrato da dotazioni finanziarie provenienti da strumenti di cooperazione esterna di vario tipo. Uno specifico articolo del programma «Jean Monnet» è diretto a sostenere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca nel campo degli studi europei. Un capitolo particolare riguarda lo sport e la lotta al doping, alla violenza e al razzismo, nonché la necessità di favorire le attività transnazionali per promuovere la buona governance delle organizzazioni sportive. Viene introdotto un nuovo strumento finanziario - un meccanismo di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti di diplomarsi (Master) in un Paese europeo diverso dal proprio. È attualmente difficile ottenere finanziamenti per tali studi perché borse di studio o prestiti nazionali spesso non sono trasferibili oltre frontiera o non sono disponibili per conseguire un diploma a livello di un Master e i prestiti delle banche private sono eccessivamente onerosi. Per risolvere questi problemi, l'Unione europea fornirà una garanzia parziale agli istituti finanziari (banche o enti di prestito a studenti) disposti a concedere prestiti per diplomarsi in altri Paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti. La Commissione delegherà a un'Agenzia esecutiva la gestione di progetti di cooperazione più estesi, il sostegno politico, la rete Eurydice, nonché le attività Jean Monnet e lo sport. La Commissione può ricorrere inizialmente all'attuale Agenzia esecutiva per l'attuazione del programma «Erasmus per tutti» per il periodo 2014-2020.

Il relatore propone che la Commissione, rilevato con favore l'accresciuto impegno finanziario, che per il periodo 2014-2020 ammonta a 17,3 milioni di Euro, integrato da ulteriori 1,8 milioni provenienti da altri strumenti disponibili e apprezzata in particolar modo la fusione, in un unico programma, dei Programmi di apprendimento permanente, Gioventù in azione ed Erasmus Mundus al fine di potenziare l'efficienza delle azioni, esprima osservazioni favorevoli, auspicando che anche sul piano interno i programmi sulla mobilità internazionale – le cui responsabilità fanno capo ad una pluralità di enti - trovino un forte ed efficace coordinamento nell'Agenzia che, come previsto dall'articolo 21, deve essere indicata entro tre mesi dall'approvazione del Regolamento. Egualmente potrebbe auspicarsi che anche sul piano nazionale si introduca uno strumento di garanzia sui prestiti analogo a quello previsto dall'articolo 14 per i programmi di Master al fine di consentire ad un maggior numero di studenti di fruire di esperienze di studio e formazione all'estero. Potrebbe poi rilevarsi che l'Italia ha una quota di studenti Erasmus, in entrata ed in uscita, inferiore al proprio peso demografico ed economico nella Unione europea e auspicare che venga rafforzato l'impegno a potenziare uno strumento di grande efficacia per la valorizzazione e la crescita de capitale umano dei giovani. Infine si potrebbe sottolineare la necessità di semplificare le procedure di riconoscimento dei visti per l'ingresso in Italia degli studenti stranieri extracomunitari.

Il presidente DINI osserva, a tale ultimo proposito, come le competenze sul riconoscimento dei visti di ingresso degli studenti extracomunitari spettino tanto al Ministero degli affari esteri quanto al Ministero dell'interno.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) condivide i contenuti dello schema di atto comunitario in esame, soprattutto ove prevede una maggiore collaborazione con enti e istituti stranieri. Analogamente, giudica positivamente l'istituzione di una gestione unitaria dei programmi, il che favorirà una maggiore fruizione e una migliore organizzazione.

Rileva tuttavia la necessità di incrementare la quota di studenti italiani interessati a maturare esperienze formative e di studio all'estero mediante un forte sostegno ai canali informativi.

Il sottosegretario DE MISTURA esprime a sua volta un parere favorevole sull'atto comunitario in esame, che si muove nell'ottica di valorizzare l'interscambio culturale nell'istruzione superiore.

Il presidente DINI richiama a tale ultimo proposito le priorità individuate dalla presidenza danese per il prossimo semestre dell'Unione europea, tra le quali assume un peso decisivo il rafforzamento dell'identità comune europea.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori viene quindi conferito mandato al relatore a formulare osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(3071) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MARCENARO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che reca l'Accordo di sede della Fondazione europea per la formazione professionale (*European Training Foundation* – ETF), agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio e divenuta operativa nel 1994.

La Fondazione svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane me-

diante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.

Essa dispone di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo dell'Unione europea. L'Italia sostiene le attività della Fondazione tramite contributi volontari a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo.

L'Agenzia ha iniziato le proprie attività nei Paesi allora candidati all'adesione all'Unione europea. L'attività della Fondazione è ora indirizzata ai Paesi destinatari dei programmi di assistenza dell'Unione europea di preadesione, di vicinato e partenariato e di cooperazione allo sviluppo.

La Fondazione è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale, mentre i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore. I rapporti tra la Fondazione e l'Italia, che la ospita a Torino, sono regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles nel 1994, ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 111 del 1997.

In seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento n. 723/2004 del Consiglio, è emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede. Il nuovo Statuto, entrato in vigore nel 2004 ha infatti introdotto la categoria di agente contrattuale, che al termine del 2007 ha completamente sostituito la preesistente figura dell'agente ausiliario.

Il nuovo accordo di sede, che si compone di un preambolo e di 15 articoli, ricalca il modello dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, ratificato dall'Italia con la legge n. 17 del 2006. È confermato quale sede della Fondazione, tramite la città di Torino e la regione Piemonte, il complesso di Villa Gualino.

L'articolo 2 introduce la previsione per cui l'Italia riconosce alla Fondazione personalità giuridica, inclusa la capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio; attribuisce inoltre al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.

L'Accordo dispone che la Fondazione, gli edifici della sede, i suoi beni ed archivi sono inviolabili, immuni da atti esecutivi e coercitivi, esenti da ogni tipo di tributi e da dazi e restrizioni all'importazione ed esportazione di beni destinati ai fini istituzionali. Il personale gode dei privilegi e immunità riconosciuti dal Protocollo delle Comunità europee vigenti in materia.

Il disegno di legge contiene quattro articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e la norma sull'entrata in vigore.

L'articolo 3 prevede un'autorizzazione di spesa di 40.000 euro annui a decorrere dal 2012. Tale spesa è da ricollegarsi all'esenzione dall'IVA su acquisti e importazioni di mobili ed effetti personali per il personale assunto dalla Fondazione.

Il sottosegretario DE MISTURA esprime una valutazione favorevole del provvedimento, sottolineando il significato della individuazione in Italia della sede della Fondazione. Ciò determina positive conseguenze sotto numerosi profili, connessi alla presenza degli incaricati e all'attività della Fondazione medesima nel territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2914) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge che introduce le modifiche adottate dal Consiglio europeo sulle disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi delle quali gli Stati membri, la cui moneta sia l'euro, possono istituire un meccanismo di stabilità necessario a salvaguardare la zona euro: si tratta del cosiddetto fondo salva-Stati.

La decisione interviene sull'articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, aggiungendo un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l'euro possano istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. Si specifica altresì che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta ad una rigorosa condizionalità.

La decisione tende a raccordare il Trattato con quanto previsto con l'ESM (*European stability Mechanism*), che dopo il 2013 andrà a sostituire i precedenti strumenti di sostegno finanziario. L'ESM è stato istituito dai 17 Stati della zona euro proprio per garantire la stabilità finanziaria della zona euro e prevede, tra l'altro, la possibilità di misure di prestito.

Ad oggi nessuno Stato ha espletato le procedure di ratifica. Giudica pertanto significativo che l'Italia proceda con tempestività.

Per l'analisi del provvedimento ricorda le importanti decisioni assunte dal Consiglio europeo del 9 dicembre scorso. In tale sede si è stabilito di tutelare la stabilità e l'integrità dell'Unione economica e monetaria mediate un nuovo pacchetto economico e una maggiore correlazione delle politiche negli ambiti di comune interesse. Ciò sarà perseguito mediante un nuovo accordo internazionale che dovrebbe essere adottato al più tardi entro il prossimo marzo. Stante la mancanza di unanimità all'interno dei Paesi dell'Unione, l'obiettivo finale rimane comunque quello di una incorporazione nei Trattati non appena possibile.

La nuova politica di bilancio si basa sul principio del pareggio del bilancio o del *surplus*, che si intenderà rispettato se il *deficit* annuale non eccederà lo 0,5 per cento del PIL nominale. Tale principio implicherà un meccanismo di correzione automatico in caso di scostamento, e vi sarà

una verifica *ex ante* dei documenti di bilancio degli Stati membri. Anche la regola sulla procedura di *deficit* eccessivo sarà rinforzata.

La finalità è quella di una politica economica comune, e saranno previste riunioni nell'ambito dell'area euro almeno due volte all'anno.

Quanto all'entrata in vigore del Trattato ESM il citato Consiglio ha convenuto per una accelerazione. Il Trattato entrerà in vigore non appena un numero di Stati membri che rappresentino almeno il 90 per cento dei contributi abbiano proceduto alla ratifica. L'obiettivo comune è quello dell'entrata in vigore entro luglio del 2012, anticipando quindi di almeno un semestre quanto stabilito nella decisione in esame.

Nel Consiglio, è stato poi espresso apprezzamento per le misure di politica economica adottate dall'Italia.

Dà quindi conto della recente evoluzione del quadro normativo europeo in materia di *governance* economica, anche per quanto riguarda l'incremento dimensionale dei meccanismi di stabilità. La finalità è quella di contrastare efficacemente le operazioni speculative che da tempo riguardano l'Italia e la zona euro, oltre a porre le premesse per un nuovo ruolo della Banca centrale europea.

La senatrice MARINARO (PD) rileva in premessa come la difficile congiuntura economica imponga all'Unione europea di fornire precisi segnali ai mercati. Pertanto, le misure che si vanno prospettando nelle sedi comuni appaiono ispirate al senso di responsabilità soprattutto da parte dei paesi che versano in situazioni di maggiore instabilità. Reputa tuttavia che le misure già individuate e in via di definizione non abbiano portata esaustiva, sia dal punto di vista della soluzione di problematiche di carattere strutturale, quanto da quello del sostegno alla crescita. Ritiene che l'impegno dell'Italia debba essere riconosciuto, per le misure di politica economica interna e per l'avvio della procedura di ratifica dell'Accordo in esame.

Il presidente relatore DINI (PdL) fa presente che le difficoltà nella crescita interessano tutti i Paesi dell'area dell'euro.

Il senatore MANTICA (*PdL*) rileva come sulle tematiche riguardate dal provvedimento in esame sarebbe opportuno ricevere chiarimenti dal Ministro per gli affari europei.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) ricorda che giovedì prossimo 19 gennaio le Commissioni Affari esteri, Bilancio e Politiche comunitarie dei due rami del Parlamento ascolteranno le comunicazioni proprio del Ministro per gli affari europei sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria; successivamente, il 25 gennaio, il Presidente del Consiglio riferirà nell'Assemblea del Senato sulla politica europea. Tali incontri costituiranno una preziosa occasione di confronto e di chiarimento sulla tematica del governo economico dell'Unione nel suo complesso.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) fa presente che i profili di maggiore problematicità nella ridefinizione delle regole di *governance* economica europea sono legati all'esame preventivo dei documenti di bilancio. Un ulteriore fattore di criticità si ricollega al ruolo e agli interventi della Banca centrale europea.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) ricorda che il meccanismo di verifica *ex ante* dei documenti di bilancio è un'opzione sul tappeto da tempo. Per quanto concerne il cosiddetto *fiscal compact*, esso interessa soprattutto la ridefinizione del ruolo della Banca centrale europea, la quale sarà con ogni probabilità chiamata ad un ulteriore ruolo affine a quello del prestatore di ultima istanza, in caso di mancata sottoscrizione sul mercato di titoli di Stato e di acquisto da parte della Banca stessa.

Inoltre, fa presente che dall'adozione delle prospettate misure deriveranno positive conseguenze sull'inflazione, favorendo un migliore controllo che potrà consentire l'adozione di misure di crescita.

Ritiene che la Commissione potrà svolgere ulteriori considerazioni successivamente alle già richiamate audizioni che si svolgeranno nella corrente settimana e nella prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria 631^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti, in parte contrario ed in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo ed in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in oggetto, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se la proposta 2.29 (testo 2) non comporti maggiori oneri, in termini di costo del personale; analoga valutazione deve essere svolta con riferimento al subemendamento 2.29 (testo 2)/1 presentato in Assemblea.

Occorre poi valutare l'emendamento 2.11 (testo 2), in rapporto alla normativa vigente.

Con riferimento all'emendamento 3.0.4, è necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di valutare la correttezza della quantificazione dell'onere; sottolinea, peraltro, che la copertura grava per una quota rilevante sul fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri, in difformità da quanto previsto nell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge di contabilità. Analoga considerazione deve essere svolta sulla proposta 3.0.16 (testo corretto), che utilizza un'ulteriore quota di 7,5 milioni dell'accantonamento del Ministero degli esteri, rendendosi necessaria, anche in questo caso, l'acquisizione della relazione tecnica, per valutare la corretta quantificazione degli oneri.

Con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare se le proposte 1.200 e 1.9 non comportino, nell'ambito dell'organizzazione del personale, maggiori oneri.

Relativamente agli emendamenti 1.203 e 1.12, risulta necessario valutare gli effetti finanziari derivanti dall'abbreviazione dei termini per il giudizio di convalida.

Occorre poi scrutinare i profili di onerosità della proposta 1.204, in rapporto all'organizzazione delle case circondariali, al fine di escludere maggiori oneri.

Altresì, comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.205, 2.27, 2.30, 2.26, 2.0.1, 3.0.9, 3.0.201, 4.4, 4.5 (che reca una copertura sul bilancio), 4.6 e 4.0.12.

Devono essere valutati, in relazione al testo, gli emendamenti 1.31, 1.32, 2.13, 2.14, 2.202, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.24.

Occorre inoltre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere dell'emendamento 2.0.200, nonché la qualità della copertura, posto il carattere strutturale della spesa.

Relativamente alle proposte 3.201 e 3.202, occorre valutare i possibili effetti onerosi derivanti dall'utilizzo del personale appartenente al Corpo della polizia penitenziaria.

Per quanto concerne l'emendamento 3.26, occorre verificare se i risparmi di spesa *una tantum* stimati nella relazione tecnica siano congrui a finanziare oneri a regime, come l'assunzione di nuovo personale di polizia.

Con riferimento alla proposta 3.0.3, occorre esaminare la congruità della copertura, valutando l'opportunità di inserirvi una clausola di salvaguardia finanziaria.

In relazione all'emendamento 3.0.8, risulta necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse di cui al comma 9, valutando se il loro utilizzo sia compatibile con la funzionalità della Cassa delle ammende. Analoga valutazione deve essere svolta sul comma 5 dell'emendamento 3.0.17.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.12, il capoverso «Art. 3-ter» comporta maggiori oneri; altresì, occorre valutare i profili di onerosità del capoverso «Art. 3-quinquies».

Con riferimento alla proposta 3.0.200, risulta necessario valutarne i potenziali profili di onerosità connessi alle esigenze organizzative.

Occorre valutare l'acquisizione della relazione tecnica sull'emendamento 4.2

Infine, la proposta 4.0.13 deve essere valutata in relazione alla legislazione vigente.

Il sottosegretario ZOPPINI dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, integrativa della relazione tecnica.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede chiarimenti sulla copertura del comma 2 dell'articolo 2, con particolare riguardo alle modalità di calcolo del ristoro dei costi sostenuti a consuntivo dalle Forze di polizia.

Il senatore VACCARI (*LNP*) esprime forte perplessità per il fatto che la Ragioneria suggerisce di utilizzare 32 milioni di euro a valere sulle disponibilità di bilancio del Commissario per l'emergenza carceri, al fine di ammodernare le camere di sicurezza: infatti, dal momento che questa somma è prelevata da capitoli di bilancio a legislazione vigente, sarebbe opportuno ricorrere ai medesimi stanziamenti anche ai fini dell'ammodernamento delle carceri, senza distrarre oltre 57 milioni di euro dall'otto per mille dell'Irpef a gestione statale, come previsto nell'articolo 4 del decreto.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che ciò è il risultato di una scelta politica del Governo che, peraltro, indica un'apposita copertura proprio per far fronte alle esigenze di ammodernamento delle camere di sicurezza.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) propone l'approvazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che risulta del tutto infondata la motivazione secondo cui il ricorso alle camere di sicurezza determinerebbe un decremento degli oneri di gestione degli istituti carcerari: infatti, queste ultime spese potranno sensibilmente ridursi soltanto qualora il numero dei detenuti scenda sotto il livello massimo di capienza.

Il relatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) dissente dalla considerazione testé svolta dal senatore Massimo Garavaglia, rilevando che l'utilizzo delle camere di sicurezza comporta costi inferiori rispetto a quelli derivanti dal primo ingresso nelle carceri di persone arrestate o fermate.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea come la nota del Governo integrativa della relazione tecnica fornisca una risposta ineccepibile sul piano della copertura finanziaria degli oneri connessi alle esigenze di ammodernamento delle camere di sicurezza, mentre non risulta soddisfacente relativamente al trasferimento di risorse tra il Ministero dell'interno e quello della giustizia, mancando la copertura *ex ante* che sarebbe imposta dalla legge di contabilità. Pertanto, limitatamente a quest'ultimo profilo, propone l'approvazione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE reputa opportuno recepire nel parere una condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa alla

copertura finanziaria per gli oneri di ammodernamento delle camere di sicurezza, concordando altresì con il rilievo sollevato dal senatore Morando sul profilo del trasferimento di risorse tra il Ministero dell'interno e quello della giustizia.

Suggerisce, altresì, di inserire nel parere due presupposti concernenti, rispettivamente, l'assenza di oneri aggiuntivi per il pagamento del personale di sorveglianza e la correttezza della quantificazione dei risparmi stimati nella relazione tecnica, con riferimento all'articolo 3 del decreto. Propone quindi di passare all'esame degli emendamenti.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si sofferma sull'emendamento 3.0.4, approvato dalla Commissione giustizia, relativo alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, chiedendone l'accantonamento, a causa di forti criticità nella copertura, e tenuto conto dell'esigenza di individuare una riformulazione in accordo con il Ministro della salute.

Il PRESIDENTE comunica di essere a conoscenza delle forti criticità nella copertura finanziaria dell'emendamento 3.0.4, oltre che della proposta 3.0.16, ritenendo preferibile esprimere su entrambi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ferma restando la disponibilità della Commissione ad esaminare le eventuali riformulazioni che dovessero essere presentate.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.11 (testo 2), relativo alla presa in carico, da parte del Servizio sanitario nazionale, dei soggetti arrestati o fermati, osservando come non ne derivino modifiche alla normativa vigente, restando quindi esclusa l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento, invece, all'emendamento 2.29 (testo 2), in materia di udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo, ritiene che esso non comporti maggiori oneri, in quanto attinente l'organizzazione dei servizi giudiziari.

Il senatore VACCARI (*LNP*) reputa opportuno approfondire i contenuti della normativa vigente, con riferimento all'emendamento 2.11 (testo 2).

Il PRESIDENTE reputa indispensabile approfondire i profili di onerosità connessi all'emendamento 2.29 (testo 2), in quanto lo svolgimento, anche nei giorni festivi, di udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo comporta inevitabilmente la necessità di pagare gli straordinari.

Il RELATORE, con l'avviso conforme del rappresentante del GO-VERNO, propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

- dall'attuazione del provvedimento non derivino oneri aggiuntivi connessi al pagamento del personale di sorveglianza;
- i risparmi di spesa stimati nella relazione tecnica, con riferimento all'articolo 3, siano correttamente quantificati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, il parere è di semplice contrarietà, in quanto tale disposizione non è conforme ai principi della legge di contabilità, mancando la copertura finanziaria ex ante.

Il parere di nulla osta è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 2, del seguente comma 2-bis: «All'adeguamento strutturale delle camere di sicurezza presenti nelle strutture della polizia di Stato in ambito territoriale provvede direttamente il Commissario delegato per l'emergenza carceri, entro il limite di 32 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario stesso e destinata all'edilizia carceraria».

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.4 e 3.0.16 (testo corretto), mentre è non ostativo sull'emendamento 2.11 (testo 2).

Il parere è sospeso su tutti i restanti emendamenti».

Il senatore VACCARI (*LNP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando che le modalità di copertura riguardanti l'ammodernamento delle camere di sicurezza appaiono difformi rispetto agli *standard* di corretta programmazione economica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

(307-B) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo ed in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il sottosegretario ZOPPINI dà lettura di una nota di chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in titolo, rilevando l'assenza di problemi di coordinamento con la legge fallimentare.

Il senatore CENTARO (*CN-Io Sud-FS*) fa presente l'intento della Commissione giustizia di approvare, in sede deliberante e in via definitiva,

il disegno di legge n. 307-B, per poi correggerne il comma 5 dell'articolo 11, utilizzando lo strumento della conversione in legge del decreto n. 212 del 2011: in particolare, il comma 5 dell'articolo 11 verrà modificato nel senso contenuto nel comma 5 dell'articolo 6 del decreto n. 212.

Il senatore VACCARI (*LNP*) rileva che, secondo la nota della Ragioneria generale dello Stato, occorrerebbe modificare l'articolo 11, comma 5, del disegno di legge n. 307-B, nel senso indicato nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 212, ossia in modo da tutelare la totalità delle posizioni creditorie vantate dalle amministrazioni pubbliche e non soltanto i crediti di natura previdenziale o fiscale.

Pertanto, ritiene opportuno l'inserimento nel parere di una apposita condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) evidenzia che la posizione del senatore Vaccari sarebbe corretta qualora l'approvazione del disegno di legge n. 307-B compromettesse il soddisfacimento dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) rileva che, anche sotto la vigenza del decreto-legge n. 212 del 2011, la posizione creditoria della pubblica amministrazione è pienamente tutelata nei confronti dei debitori privati.

Il PRESIDENTE sottolinea come l'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto tra privati non comprometta il pagamento dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche.

Il senatore MORANDO (PD) rammenta che, in base all'articolo 6, comma 5, del disegno di legge n. 3075 – che è già vigente trattandosi di un decreto – l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione è subordinata al soddisfacimento di tutti i crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche, mentre il comma 5 dell'articolo 11 del disegno di legge n. 307-B subordina l'efficacia dell'accordo al soddisfacimento dei soli crediti di natura fiscale o previdenziale.

Il PRESIDENTE, in considerazione del carattere di minor tutela che l'articolo 11, comma 5, assicura ai pagamenti dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche, rispetto al decreto-legge n. 212, reputa opportuno sanzionare il citato comma 5 dell'articolo 11 con un parere di semplice contrarietà.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria

competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per il comma 5 dell'articolo 11, su cui il parere è contrario».

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), pur concordando con la valutazione circa l'espressione di un parere di semplice contrarietà, fa presente che si è disattesa una condizione suggerita dalla Ragioneria generale dello Stato e finalizzata a correggere il comma 5 dell'articolo 11 nel senso indicato nel decreto-legge n. 212.

Il senatore VACCARI (*LNP*) rimarca a sua volta come il Governo, accettando la proposta di parere avanzata dalla Relatrice, abbia disatteso un'indicazione proveniente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice Bonfrisco.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^{a})

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria

317^a Seduta

Presidenza del Presidente BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(307-B) CENTARO. – Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Pareri alla 2ª Commissione. Esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole sul disegno di legge n. 307-B. Parere favorevole sul disegno di legge n. 3075)

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di svolgere una discussione generale congiunta su entrambi i disegni di legge in titolo, salva la loro successiva disgiunzione per la votazione dei singoli pareri su ciascuno di essi.

La Commissione concorda.

Il senatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) riferisce congiuntamente sui disegni di legge n. 3075, già all'esame della sottocommissione per i pareri e rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Barbolini, e n. 307-B, rilevando la parziale sovrapposizione dei rispettivi contenuti normativi, per quanto riguarda in particolare l'introduzione della disciplina concer-

nente la composizione delle crisi da sovraindebitamento, oggetto, rispettivamente, del Capo I del disegno di legge n. 3075 (articoli da 1 a 11) e del Capo II del disegno di legge n. 307-B (articoli da 6 a 21). Dopo aver richiamato le motivazioni della richiesta di rimessione alla sede plenaria della proposta di legge n. 3075, sottolinea che il maggiore significato, dal punto di vista normativo, delle due iniziative legislative in esame consiste nell'introduzione di una nuova tipologia di concordato diretto a comporre le crisi da sovraindebitamento in cui siano incorsi soggetti ai quali non risultano applicabili le ordinarie procedure concorsuali.

Rimarca successivamente che, tenendo conto della competenza per materia della Commissione Finanze, i due provvedimenti in titolo non sembrano investire profili di notevole interesse per la materia fiscale e finanziaria.

Preannuncia infine la proposta di due distinti pareri favorevoli su entrambi i disegni di legge.

Si apre quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) evidenzia che il Governo, con l'emanazione della decreto-legge n. 212 del 2011 (Atto Senato n. 3075), ha inteso intervenire su una materia, come quella della risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, già oggetto di alcune proposte di legge presentate dalla propria parte politica. In proposito rimarca che il crescente livello dell'indebitamento a carico delle famiglie e delle imprese dipende dalla diffusione di un negativo schema economico importato in Italia negli ultimi anni e basato sulla continua creazione del debito per incrementare il livello delle spese per consumi. Giudica di tutta evidenza come la crisi mondiale dell'economia e del debito sovrano siano la diretta conseguenza del progressivo affermarsi di tale paradigma, che ha visto crescere nel tempo l'operatività delle società finanziarie e di investimenti.

In tale scenario, ritiene pienamente condivisibile un intervento legislativo sulla questione del sovraindebitamento, sottolineando tuttavia che occorre prestare la massima attenzione al rischio che le sempre più numerose agenzie di gestione e riduzione del debito privato possano avvantaggiarsi dei nuovi strumenti previsti dai disegni di legge in esame. In particolare, le predette agenzie offrono ai consumatori fortemente indebitati risultati di riduzione e ristrutturazione dell'ammontare del debito difficilmente raggiungibili nella realtà. Di conseguenza, i consumatori corrono semplicemente il rischio di sostituire un unico soggetto alla platea dei loro creditori attuali, con il pericolo di vedere assoggettate a nuove procedure esecutive ampie quote del rispettivo patrimonio. L'oratore insiste quindi sulla mancata previsione di garanzie, all'interno di entrambi i disegni di legge, a tutela dei debitori e contro il rischio di favorire l'operatività di agenzie prive dei necessari requisiti di onorabilità e di correttezza.

Rileva infatti la necessità di evitare che i consumatori con elevato livello di indebitamento siano ingannati dalle offerte di tali agenzie specializzate e finiscano quindi per vedere ulteriormente aggravata la propria esposizione debitoria. Auspica quindi che il relatore Ferrara possa tener conto di tali rilievi in entrambi i pareri da esprimere, specificando che solo a tale condizione il suo orientamento di voto sarà favorevole.

Il senatore BARBOLINI (PD) osserva che la propria parte politica ha ritenuto opportuno richiedere la rimessione in sede plenaria del disegno di legge n. 3075 per l'evidente necessità di svolgere una discussione approfondita su tale provvedimento e sulla proposta di legge n. 307-B, connessa alla precedente dal punto di vista della materia disciplinata. In particolare, occorre verificare se è già stato definito un percorso di modifica e armonizzazione dei disegni di legge nelle parti in cui essi recano una disciplina solo parzialmente coincidente degli stessi profili normativi.

Nel merito condivide pienamente le iniziative legislative, che prevedono strumenti di tutela in favore dei soggetti fortemente indebitati ed esposti al rischio di fenomeni usurari ed estorsivi. In particolare, segnala il carattere decisamente innovativo di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 307-B, come l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che prevede l'esonero o il rimborso del pagamento di tributi, tariffe e canoni locali in favore degli imprenditori vittime di richieste estorsive. Giudica inoltre in termini positivi l'articolo 3 del citato disegno di legge, in materia di confidi, con il quale si dispone che i vincoli di destinazione soppressi con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Dichiara infine di condividere i pareri favorevoli preannunciati dal relatore Ferrara, esprimendo comunque l'auspicio che in essi si possa dare spazio ai rilievi formulati dal senatore Lannutti, nell'ottica della più ampia condivisione politica possibile.

Il relatore FERRARA (CN-Io Sud-FS) interviene per integrare la relazione introduttiva già svolta, segnalando che la sovrapposizione dei disegni di legge in esame è soltanto parziale e riguarda l'introduzione della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Al contrario, la normativa in materia di usura ed estorsione - presente nel solo disegno di legge n. 307-B - è stata oggetto di ripetuti approfondimenti in Commissione e di un consenso unanime da parte dell'Assemblea del Senato. Riepiloga poi le ragioni che sorreggono la decisione della Camera dei deputati di sopprimere gli articoli da 5 a 12 dell'originario disegno di legge n. 307-B, con specifico riferimento all'articolo 11, che recava una modifica concernente la disciplina sull'obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni finanziarie sospette. Aggiunge quindi che le competenze della Commissione si sarebbero potuto concentrare solo su tale profilo. Pertanto ritiene inopportuna l'introduzione di ulteriori argomenti nella discussione in corso o all'interno dei pareri da esprimere. Pertanto preannuncia l'intendimento di confermare la proposta di due pareri favorevoli, senza osservazioni.

Il senatore COSTA (*PdL*) esprime un giudizio ampiamente positivo sui disegni di legge in esame, anche se rileva l'esigenza di una maggiore precisazione delle caratteristiche identificative dei soggetti che possono essere ammessi alla nuova procedura di concordato anche in termini di più precisa formulazione normativa. In tal senso, esprime l'auspicio che nel prosieguo dell'*iter* si possa dar luogo ai necessari lavori di affinamento del testo legislativo.

La senatrice LEDDI (*PD*) evidenzia la parziale coincidenza degli ambiti di intervento dei due disegni di legge: in proposito, si associa alla richiesta, già formulata dal senatore Barbolini, di poter conoscere le modalità con cui si potrà procedere al necessario coordinamento normativo.

Il relatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) ritiene possibile l'inserimento dei contenuti del decreto-legge n. 212 all'interno del disegno di legge n. 307-B, attraverso specifici emendamenti.

Il presidente BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dà conto sommariamente degli orientamenti finora emersi in Commissione giustizia.

Il relatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) interloquisce brevemente per osservare che, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari e anche per valorizzare una proposta di natura parlamentare, sarebbe preferibile modificare il disegno di legge n. 307-B, rinunciando in tale ipotesi alla conversione del decreto-legge n. 212.

Il sottosegretario CERIANI dichiara di non avere specifiche osservazioni da formulare su entrambi i disegni di legge.

Conclusa la discussione generale congiunta, il presidente BALDAS-SARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) avverte che l'esame proseguirà disgiuntamente su entrambi i disegni di legge, con la votazione dei rispettivi pareri su ciascuno di essi.

Avverte quindi che si procederà alla votazione del parere sul disegno di legge n. 307-B.

Il relatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) conferma la proposta di esprimere un parere favorevole non articolato in osservazioni, rilevando che la disciplina dettata nei primi tre articoli del provvedimento sembra già idonea a soddisfare le esigenze rappresentate dal senatore Lannutti, con specifico riguardo alla tutela degli imprenditori vittime dell'usura.

Il senatore LANNUTTI(*IdV*), preso atto dell'orientamento del relatore Ferrara, preannuncia un voto contrario sul disegno di legge 307-B, ribadendo l'esigenza di garantire l'onorabilità degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il senatore BARBOLINI(*PD*), nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, ritiene comunque possibile e auspicabile recepire all'interno del parere il rilievo avanzato dal senatore Lannutti.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottopone al relatore Ferrara una eventuale nuova formulazione del parere.

Il relatore FERRARA(*CN-Io Sud-FS*), pur prendendo atto degli inviti testé avanzati, nella prospettiva della più ampia condivisione politica, ribadisce la proposta di un parere favorevole, segnalando anche, sul fronte della normativa antiusura, la trasformazione in delitto della fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 16, comma 9, della legge n. 108 del 1996. Tale previsione dà piena testimonianza a suo giudizio dell'impegno del legislatore ad apprestare un'idonea tutela alle vittime dell'usura.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) segnala l'articolo 15 in materia di organismi di composizione della crisi: in particolare è previsto il richiamo alle garanzie di indipendenza e professionalità di tali organismi, che possono essere costituiti dagli enti pubblici.

Il senatore BARBOLINI(PD), pur apprezzando il rilievo del suggerimento avanzato dal presidente Baldassarri, riterrebbe comunque possibile un'integrazione del parere con un richiamo alle questioni sollevate dal senatore Lannutti.

Il relatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) pur ritenendo apprezzabili le indicazioni di modifica da ultimo formulate, ribadisce conclusivamente la sua proposta di esprimere un parere favorevole non articolato in osservazioni, onde evitare di richiamare profili non del tutto afferenti alle competenze della Commissione.

Il senatore LANNUTTI(*IdV*), preso atto del dibattito finora svolto, modificando l'orientamento di voto dichiarato in precedenza, preannuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti il parere favorevole proposto dal relatore Ferrara sul disegno di legge n. 307-B, che risulta approvato dalla Commissione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESI-DENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 3075, che risulta approvata dalla Commissione, previa dichiarazione del voto di astensione da parte del senatore LANNUTTI (*IdV*). IN SEDE REFERENTE

(1717) BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo 2010.

Il senatore SCIASCIA(*PdL*), intervenendo nella discussione generale, dà conto di una possibile modifica al disegno di legge. In particolare, rileva che non sussistono ragioni, né dal punto di vista dei principi generali del diritto tributario né in base a esigenze di compatibilità finanziaria, per continuare a escludere la deducibilità, totale o parziale e fino ad un tetto massimo, delle quote di ammortamento relative all'acquisto di immobili strumentali da parte dei professionisti. Tale agevolazione fiscale potrebbe essere estesa anche alle spese per i ratei relativi ai *leasing* immobiliari stipulati per l'utilizzo di immobili connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) dichiara di poter condividere tale proposta di modifica solo a condizione che essa non determini una significativa diminuzione delle entrate tributarie e che non finisca per premiare categorie di contribuenti che alimentano fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) sottolinea che si tratta di un principio di parità di trattamento fiscale, per cui il perdurare dell'esclusione dei professionisti da tali regimi agevolativi non ha più alcuna giustificazione. D'altronde, è del tutto evidente come il meccanismo della deducibilità comporti un effetto di minor gettito tributario.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) interviene per ribadire che la propria parte politica condivide, in termini generali le finalità perseguite dal disegno di legge. Tuttavia risulta anche innegabile come le preoccupazioni del senatore Lannutti siano assolutamente fondate, nonostante le pur apprezzabili argomentazioni svolte dal senatore Sciascia.

Nel merito, pur nella consapevolezza che il disegno di legge intende preservare l'impianto di fondo della normativa fiscale sui professionisti, ritiene tuttavia necessaria un'attenta riflessione sull'effettiva opportunità di concedere ai professionisti la deducibilità delle spese per la partecipazione ad attività di aggiornamento professionale, stanti gli elevati rischi che una misura del genere possa essere utilizzata per fini di elusione fiscale. Si tratterebbe in sostanza di un vantaggio fiscale sostanzialmente non giustificato e non in linea con il principio di equità nel campo tributario, considerato anche l'attuale sforzo per accelerare il percorso di rientro dal debito pubblico.

Il senatore BARBOLINI (PD), in qualità di primo firmatario del disegno di legge, ne richiama lo spirito di fondo, volto a dotare i professionisti di strumenti più moderni nell'esercizio della loro attività, intesa come un vero e proprio servizio a favore della collettività. Pertanto la proposta di modifica del senatore Sciascia deve essere inquadrata in tale ottica positiva e costruttiva, con l'obiettivo di avvicinare il più possibile la normativa fiscale applicabile ai professionisti a quella dettata per le imprese. Risulta naturalmente innegabile che ogni ipotesi di agevolazione sotto forma di deduzioni dal reddito comporta una diminuzione del gettito tributario. Tuttavia, nel caso in questione, la maggiore disponibilità di risorse per i professionisti potrebbe aumentare le spese per investimenti, contribuendo al rilancio dell'economia. Inoltre, la proposta di considerare deducibili dal reddito le spese per attività di aggiornamento, pur essendo pienamente legittima e meritevole di approfondimento la questione sollevata dal senatore Paolo Franco, risulterebbe più in linea con le attuali previsioni di legge, che configurano un obbligo di partecipazione a tali attività.

Occorre inoltre introdurre anche il principio dell'assicurazione obbligatoria per i rischi connessi all'espletamento dell'attività professionale.

Auspica infine che il relatore possa valutare con favore tali proposte di modifica.

Il relatore COSTA (*PdL*) ritiene pienamente giustificati gli interventi prospettati nel corso del dibattito e sottolinea altresì che non sembrano sussistere rischi di un utilizzo fraudolento delle misure agevolative per finalità di elusione fiscale. Puntualizza peraltro che condivide la possibilità di una modifica che renda più evidente il collegamento tra gli obblighi di aggiornamento professionale, in ottemperanza a quanto previsto dagli ordini, e le relative spese.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'orientamento della Commissione, ritiene opportuno rinviarne il seguito dell'esame alla prossima settimana, in modo da consentire al Governo gli opportuni approfondimenti. In caso di valutazione positiva da parte dell'Esecutivo, il termine per la presentazione di emendamenti potrebbe essere già fissato nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

Il relatore SCIASCIA (PdL) richiama le finalità e i contenuti del disegno di legge.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) auspica un giudizio positivo da parte del Governo, alla luce del fatto che il crescente numero di cartelle esattoriali emesse per crediti prescritti impone ai contribuenti una serie di adempimenti materiali ai quali essi non sono tenuti e che finiscono per impostare su basi sbagliate il rapporto con l'amministrazione finanziaria. Nella sostanza, si addossano ai contribuenti le conseguenze di un errore commesso da strutture dell'ente impositore.

Il sottosegretario CERIANI, riservandosi ulteriori approfondimenti, segnala due criticità presenti all'interno del disegno di legge, dovute in parte alla successiva evoluzione normativa sul fronte della riscossione tributaria.

In primo luogo, occorrerebbe ricalibrare in modo diverso i poteri dell'ente incaricato della riscossione rispetto alla emissione di cartelle per
crediti prescritti, ove tale circostanza sia segnalata dal contribuente a
cui viene intimato il pagamento del tributo. Infatti, l'attribuzione alla società di riscossione del potere di disporre direttamente l'annullamento
della cartella non risulta compatibile con il fatto che la titolarità del rapporto di imposta permane in capo all'ente impositore. Di conseguenza,
l'organismo incaricato della riscossione potrebbe più opportunamente sollecitare l'annullamento in autotutela della cartella, senza disporlo direttamente.

In secondo luogo, con il decreto-legge n. 98 del 2010, è stato introdotto un nuovo strumento per l'esecutività dei crediti tributari, oltre alla cartella esattoriale, nella forma dell'avviso di accertamento esecutivo. Pertanto, in sede di modifica del disegno di legge, si potrebbe valutare anche l'ipotesi di estendere il potere di annullamento al nuovo strumento esecutivo.

Infine segnala alla Commissione che la società Equitalia, con proprio provvedimento, ha già previsto l'obbligo di attivarsi presso l'ente impositore per la modifica o l'annullamento del titolo esecutivo, nel caso in cui il contribuente dovesse eccepirne l'inesigibilità totale o parziale. In tale caso, il titolo esecutivo resterebbe temporaneamente non procedibile fino alla conclusione delle verifiche da parte dell'ente impositore. Anche tale sistema potrebbe essere preso in considerazione dalla Commissione come un possibile modello di intervento.

Il presidente BALDASSARRI, nell'ambito di una impostazione di ispirazione liberale, riterrebbe preferibile affidare all'organismo incaricato della riscossione, come Equitalia, il compito di agire in autotutela a fronte di crediti di imposta non più esigibili, prevedendo tuttavia un quadro sanzionatorio più rigoroso a carico dell'ente impositore.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea il carattere eccessivamente formalistico delle puntualizzazioni svolte dal sottosegretario Ceriani, con particolare riguardo al problema della titolarità del rapporto di imposta.

Il sottosegretario CERIANI sottolinea il rischio che si possa procedere all'annullamento di cartelle per crediti solo apparentemente prescritti, ma in realtà pienamente esigibili. Pertanto, l'introduzione di eccessivi automatismi, affidati alla valutazione della società di riscossione, rischia di non tutelare adeguatamente le prerogative e i poteri degli enti impositori. Infatti il disegno di legge non prende affatto in considerazione l'ipotesi di un annullamento in autotutela disposto erroneamente. Pertanto, in tale prospettiva, rileva che assume particolare valore la proposta avanzata dal presidente Baldassarri di agire sul rafforzamento delle sanzioni, sulla quale auspica che la Commissione possa compiere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

$ISTRUZIONE (7^{a})$

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria 346^a Seduta

Presidenza del Presidente POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus per tutti», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (n. COM (2011) 788 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RUSCONI (*PD*), il quale evidenzia anzitutto che il Programma «Erasmus per tutti», istituito dall'atto in titolo per il settennio 2014-2020, trae origine dalla comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2011, intitolata «Un bilancio per la strategia 2020», che ha invitato a realizzare un unico programma nel settore dell'istruzione, formazione, gioventù e sport.

Attualmente, prosegue il relatore, nel campo dell'istruzione superiore operano infatti diversi programmi comunitari, di cui indica i principali: il Programma di azione nel campo dell'apprendimento permanente 2007-2013 volto a promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità fra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale ed a tal fine articolato in quattro programmi settoriali: *Comenius* (destinato all'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori); *Erasmus* (destinato all'istruzione superiore di tipo for-

male e all'istruzione e formazione professionale di terzo livello, compresi gli studi di dottorato); Leonardo da Vinci (destinato all'istruzione e formazione professionale non di terzo livello); Grundtvig (destinato all'istruzione degli adulti), nonché in un programma trasversale denominato Jean Monnet (rivolto all'integrazione europea; il Programma gioventù in azione2007-2013, che promuove l'educazione non formale attraverso progetti di mobilità giovanile individuale e di gruppo consistenti in scambi, attività di volontariato ed iniziative per giovani di età compresa fra i 13 e i 30 anni; il Programma Erasmus Mundus, volto a promuovere nel mondo l'immagine dell'Unione europea come luogo di eccellenza nella formazione universitaria e a rafforzare l'attrattiva dell'istruzione europea nei Paesi terzi ed indirizzato a corsi che corrispondono in Italia ai corsi di laurea specialistica e ai master universitari di primo e secondo livello; il Programma Alfa III 2007-2013, che riguarda la cooperazione fra l'Unione europea e l'America latina, facendo seguito ai programmi Alfa I (1994-1999) e Alfa II (2000-2005); il Programma Tempus 2007-2013, rivolto ai Paesi dell'Europa centrale e orientale, alle Repubbliche dell'ex Unione Sovietica e alla Mongolia, nel processo di transizione alle economie di mercato ed alle società democratiche dopo il 1989, che fa a sua seguito a precedenti cicli: Tempus I (1990-1994), Tempus II (1994-1998), Tempus II bis (1998-2000) e Tempus III (2000-2006); il Programma Edulink, per la cooperazione con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico).

La valutazione intermedia sull'efficacia di detti programmi, pur certamente positiva, ha evidenziato l'opportunità di porre fine all'attuale frammentazione per realizzare semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie. L'Unione ha cioè riscontrato l'esigenza di snellire la gestione, rendere le priorità più flessibili rispetto alle mutevoli esigenze della società e aumentare la visibilità dei Programmi. Fra le opzioni estreme di interrompere i programmi esistenti ovvero confermarli nella forma attuale, tutte le valutazioni intermedie effettuate hanno concordato dunque sull'opportunità di unificarli in un Programma unico, definito «Erasmus per tutti» in quanto il marchio «Erasmus» è il più riconoscibile ed è divenuto ormai sinonimo di mobilità ai fini dell'apprendimento.

Nel predetto Programma unico sono confluite altresì le iniziative comunitarie in materia di sport. Anche in questo settore, infatti, il dibattito ha evidenziato alcune gravi carenze, fra cui: l'insufficiente attività fisica dei giovani; il modesto riconoscimento dell'attività volontaria; la minaccia del doping all'equità nelle competizioni; la scarsa attenzione al valore sociale dello sport; la forza delle pressioni commerciali.

Il Programma si prefigge dunque lo scopo generale di contribuire a raggiungere due fra gli obiettivi principali di Europa 2020: la riduzione dei tassi di abbandono scolastico e l'aumento del numero di studenti di età compresa fra i 30 e i 34 anni che abbiano completato il livello terziario di istruzione.

A tal fine, nei settori dell'istruzione, formazione e gioventù, il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici: migliorare il livello delle

competenze e abilità fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, nonché la partecipazione dei giovani alla vita democratica (indicatore correlato: percentuale di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità e dalla percentuale di giovani partecipanti che dichiarano di essere più preparati a partecipare alla vita politica e sociale); favorire i miglioramenti della qualità, l'eccellenza nell'innovazione e l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione (indicatore correlato: percentuale delle organizzazioni che hanno partecipato al Programma e hanno sviluppato o adottato metodi innovativi); promuovere la realizzazione di uno Spazio europeo dell'apprendimento permanente (indicatore correlato: numero degli Stati membri che fanno uso dei risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle politiche nazionali); favorire la dimensione internazionale dell'istruzione, aumentando l'attrattività degli istituti di istruzione superiore (indicatore correlato: numero degli istituti di istruzione superiore esterni all'Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione); migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue (indicatore correlato: percentuale dei partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche); promuovere l'eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell'ambito dell'integrazione europea mediante le attività Jean Monnet (indicatore correlato: numero degli studenti impegnati in attività formative grazie al programma Jean Monnet).

Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i seguenti tre tipi di azione: Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo; Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche; Sostegno alle riforme politiche.

La prima azione (Mobilità) è volta a favorire la mobilità transnazionale degli studenti, che può esplicarsi nello studio presso un istituto *partner*, in un tirocinio all'estero o nella partecipazione ad attività di volontariato sempre all'estero, nonché quella del personale docente, che può esplicarsi nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero.

La seconda azione (Cooperazione all'innovazione) è volta a realizzare: forme di partenariato strategico transnazionale tra organizzazioni che svolgono attività di istruzione per sviluppare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how; partenariati transnazionali tra imprese e istituti di istruzione sotto forma di alleanze della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese, che offrano opportunità di apprendimento pertinenti e alleanze delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e le imprese, che promuovano l'occupabilità; piattaforme di supporto informatico, che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da Paesi vicini.

La terza azione (Sostegno alle riforme politiche) comprende attività connesse all'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù (Metodi aperti di coordinamento), all'attuazione degli strumenti dell'Unione per la trasparenza (come Euro-

pass, il Quadro europeo delle qualifiche – EQF, il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti – ECTS, il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale – ECVET), al dialogo politico con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Quanto alle attività Jean Monnet, esse si propongono lo scopo di promuovere l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea in tutto il mondo e di favorire l'istituzione del *label* per l'eccellenza Jean Monnet.

Il relatore ribadisce poi che il Programma «Erasmus per tutti» unifica anche le precedenti azioni europee in materia di sport, avvalendosi delle indicazioni offerte dalla comunicazione della Commissione europea del 18 gennaio 2011 intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport», che ha suggerito azioni concrete in tre ampi capitoli tematici: il ruolo sociale dello sport, la sua dimensione economica e la sua organizzazione.

In conformità all'obiettivo generale, «Erasmus per tutti» persegue quindi i seguenti obiettivi specifici nel settore dello sport: contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport come il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l'intolleranza; sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti; promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive. L'indicatore correlato è sempre la percentuale dei partecipanti che sfruttano i risultati del Programma.

Per il perseguimento dei predetti obiettivi, il Programma prevede il sostegno a progetti di collaborazione transnazionali, ad eventi sportivi non commerciali che coinvolgano diversi Paesi europei, al rafforzamento delle organizzazioni sportive, nonché al dialogo con le parti interessate europee.

La dotazione finanziaria del Programma, per il periodo 2014-2020, è pari a circa 17,3 miliardi di euro, così suddivisi: 16,8 miliardi per il settore dell'istruzione e formazione e gioventù (di cui non meno del 25 per cento all'istruzione superiore, non meno del 17 per cento all'apprendimento degli adulti, non meno del 7 per cento all'istruzione scolastica, non meno del 7 per cento alla gioventù); 300 milioni per le attività Jean Monnet e 200 milioni per lo sport. A questi si aggiungono 1,8 miliardi provenienti da strumenti esterni di vario tipo (cooperazione, vicinato, preadesione, partenariato). L'unificazione degli interventi in un unico Programma risponde all'esigenza di maggiori investimenti comunitari in istruzione e formazione in questo momento di crisi economica e finanziaria, visto che la crescita è fortemente correlata alla disponibilità di lavoratori altamente qualificati. Il sostegno sarà perciò indirizzato a quelle, tra le azioni degli attuali programmi, che si caratterizzino per un maggiore valore aggiunto europeo e per un più forte effetto moltiplicatore e quindi per un maggiore rendimento degli investimenti. L'unificazione del Programma consentirà inoltre la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di erogazione, con conseguenti risparmi sui costi di attuazione.

Inoltre, nell'ottica della semplificazione, le Agenzie nazionali non saranno più responsabili della mobilità individuale, cosicché ne uscirà ridimensionato il costo amministrativo. Si ricorrerà altresì a sovvenzioni forfettarie per aumentare l'efficienza delle azioni.

Viene poi introdotto un nuovo strumento finanziario di garanzia sui prestiti, per consentire agli studenti di diplomarsi (a livello di master) in un Paese europeo diverso dal proprio. Attualmente, gli studenti incontrano grosse difficoltà perché le borse di studio e i prestiti nazionali non sono trasferibili oltre frontiera, ovvero non sono utilizzabili per conseguire un diploma a livello di master, e i prestiti bancari sono eccessivamente onerosi. L'Unione fornirà dunque agli istituti finanziari una garanzia parziale, affinché le condizioni per i giovani possano essere favorevoli.

Alla Commissione europea è poi attribuito il compito di monitorare il risultato del Programma rispetto ai suoi obiettivi, con particolare riferimento al valore aggiunto europeo delle iniziative e ad una distribuzione dei fondi che garantisca un impatto sistemico. In tale ottica, la Commissione redigerà, entro il 2017, una relazione di valutazione sulla base della quale sarà deciso il rinnovo, la modifica o la sospensione del Programma. Il finanziamento è infatti ripartito in due *tranche*: una relativa ai primi quattro anni ed un'altra per i restanti tre, se la valutazione della Commissione sarà positiva. Il monitoraggio della Commissione riguarderà, tra l'altro, la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Per l'attuazione del Programma, sono previsti programmi di lavoro annuali, che fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi conterranno una descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione, la distribuzione dei fondi tra gli Stati membri, nonché un calendario indicativo dell'attuazione. I programmi includeranno infine le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni.

La Commissione europea adotta inoltre le misure più adeguate per garantire che, al momento di attuare le azioni, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive per combattere le frodi, la corruzione e altre attività illegali.

Il relatore precisa infine che l'atto è sottoposto al parere della Commissione affinché essa ne valuti la compatibilità sotto il profilo della sussidiarietà. Trattandosi di progetti di cooperazione transfrontaliera, egli ritiene che essi non possano essere gestiti che a livello comunitario, quindi propone l'espressione di un parere di sussidiarietà favorevole. Rileva peraltro come l'atto in titolo possa essere l'occasione, come già analoghi atti in tema di ricerca, per svolgere un dibattito più ampio sulla cooperazione europea in materie strategiche come l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

Nel dibattito interviene la senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud-FS*), la quale esprime apprezzamento per l'intento di accorpare programmi preesistenti, semplificando le relative procedure. In tal modo si accresce infatti la flessibilità e la fruibilità delle misure, evitando sovrapposizioni e dispersioni.

Ella invita peraltro a cogliere l'occasione di un ripensamento complessivo su Erasmus per arricchirne le rispettive azioni con la copertura assicurativa dei giovani partecipanti, attualmente mancante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (n. COM (2011) 785 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VITA (PD), il quale segnala che anche in materia culturale l'Europa suggerisce di unificare i diversi programmi attualmente operanti in maniera piuttosto disaggregata (Cultura, Media, Media Mundus) per realizzare, a partire dal settennio 2014-2020, sinergie e razionalizzazioni.

La proposta del programma «Europa creativa» nasce del resto da una comunicazione della Commissione europea in data 29 giugno scorso, che ha a sua volta fatto seguito ad un'ampia consultazione secondo la prassi comunitaria. L'indicazione unanime, riferisce il relatore, è stata nel senso della integrazione delle diverse misure in un unico programma, capace di dare maggiore organicità all'intervento. Complessivamente, la dotazione finanziaria è pari a 1,8 miliardi di euro che certamente non sono molti se si considera l'arco temporale e l'elevato numero dei Paesi membri. Va tuttavia registrato con favore che, rispetto alle dotazioni precedenti, si riscontra un aumento del 37 per cento. Il programma prevede peraltro una ripartizione dell'ammontare complessivo nelle diverse sezioni in cui esso si articola: alla sezione transettoriale (che riguarda tutti i settori culturali e creativi) è riservato il 15 per cento del totale, alla sezione Cultura il 30 per cento e alla sezione Media il 55 per cento.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'obiettivo generale del programma, consistente nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea, il relatore pone tuttavia l'accento sul rilievo assunto da parametri di carattere meramente quantitativo, che – in un'ottica un po' troppo statistica – rischiano di far perdere di vista il riconoscimento della qualità e della creatività. Egli informa poi che il programma è destinato a finanziare almeno 300 mila operatori culturali, un migliaio di film europei, 2.500 sale cinematografiche, nonché la traduzione di oltre 5.500 opere letterarie. Complessivamente, il pubblico raggiunto dalle iniziative afferenti al Programma sarà di circa 100 milioni di persone, anche

se al riguardo il relatore manifesta alcune perplessità stante l'esiguità della cifra totale disponibile.

Egli lamenta poi che il Programma rischi di trovarsi piuttosto isolato nel panorama europeo complessivo, nel quale non è consueto il riconoscimento della creatività. Piuttosto, prevalgono meccanismi automatici che non premiano la qualità culturale. Occorre invece rammentare che i beni immateriali, come la ricerca, la formazione, la cultura, la comunicazione, rappresentano il cuore stesso del motore di sviluppo ed in tal senso dovrebbe dirigersi lo sforzo comune europeo.

Il relatore si sofferma indi sull'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), chiedendo un chiarimento in ordine ai suoi componenti e ai parametri di valutazione applicati. A suo giudizio, è infatti indispensabile spezzare ogni forma di omologazione e valorizzare professionalità fuori dal coro, capaci di apprezzare i linguaggi ibridati tipici della nostra epoca. In caso contrario, vi è a suo avviso il rischio che lo stanziamento già esiguo del Programma finisca per finanziare una cultura standardizzata incapace di fare da traino alle attività produttive.

Con riferimento all'audiovisivo, egli rileva poi criticamente come il Programma Media Mundus, ad esso dedicato, sia stato finora una semplice «costola» del più ampio Programma Media, nonostante la centralità del settore.

In conclusione, esprime un giudizio positivo sul programma «Europa creativa» che, con alcuni aggiustamenti e precisazioni, può senz'altro rappresentare un utile strumento di cooperazione culturale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (n. COM (2011) 817 definitivo)

Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (n. COM (2011) 822 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*) il quale si sofferma anzitutto sull'atto n. 817, che modifica il regolamento istitutivo dell'EIT. Quest'ultimo, ricorda il Presidente relatore, è un organismo comunitario con personalità giuridica, il cui obiettivo principale è quello di contribuire allo sviluppo della capacità di innovazione dell'Unione europea, associando ai massimi livelli le capacità di istruzione superiore, di ricerca e di innovazione. Il suo scopo è perciò quello di mettere insieme forze già presenti in Europa, ancorché in modo frammentato, e riorganizzarle in forma sinergica. Esso opera attraverso partenariati di eccellenza tra istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese de-

finiti «comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI) e attivi in alcuni limitati settori ove sono sviluppate reti strategiche autosufficienti.

Nell'atto n. 822 si precisa che nel 2010 sono state individuate le prime tre CCI dell'EIT: (energia sostenibile – KIK InnoEnergy; adattamento ai cambiamenti climatici e loro attenuazione – Climate KIK; futura società dell'informazione e comunicazione – EIT ICT Labs), nessuna delle quali purtroppo localizzata in Italia con la sola eccezione di una co-localizzazione, peraltro non ancora definita.

Il compito dell'EIT è dunque quello di selezionare le CCI, secondo una procedura concorrenziale aperta e trasparente, organizzarle e finanziarle per mezzo della propria dotazione a valere sul bilancio generale dell'Unione. Attualmente, è utilizzata una «leva 4», sicché al finanziamento dell'EIT deve corrispondere la capacità di reperire risorse tre volte superiori.

Passando ad illustrare nel dettaglio l'atto n. 822, il Presidente relatore evidenzia come esso rechi il progetto di Agenda strategica per l'innovazione, elaborato dall'EIT ai sensi del suo regolamento istitutivo. Si tratta un documento programmatico, nel quale l'Istituto individua i settori prioritari per le sue future attività.

Nel 2014 saranno dunque create tre nuove CCI: innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo; materie prime – prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibile; alimentazione per il futuro – una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore. Con riferimento a quest'ultima, il Presidente relatore rileva con stupore come manchi completamente qualsiasi accenno agli organismi geneticamente modificati nonostante che dal 1996 ad oggi le terre coltivate ad OGM siano diventate il 10 per cento della superficie totale.

Nel 2018 è poi prevista la creazione di tre ulteriori CCI: mobilità urbana; industria manifatturiera a valore aggiunto; società sicure intelligenti.

Quanto al fabbisogno di bilancio dell'EIT nel periodo 2014 – 2020, esso è previsto in 2,8 miliardi di euro così distribuiti: 1,65 miliardi di euro per finanziare le prime tre CCI designate nel 2010; 782 milioni di euro per le fasi di avvio e sviluppo della seconda tornata di CCI; 187 milioni di euro per la terza tornata. Le CCI usufruiranno quindi di 2,6 miliardi di euro e dovrebbero mobilitare altri 7,9 miliardi di euro.

L'azione dell'EIT è comunque inquadrata nell'ambito del Programma «Orizzonte 2020» e trova il suo fondamento giuridico nel Trattato di Lisbona. Al riguardo, il Presidente relatore rileva peraltro che tale Trattato consente alla Commissione europea di intervenire in ambiti in cui è ancora prevalente la competenza dei singoli Stati membri, sicché essa manifesta un forte impulso a omogeneizzare l'estrema varietà nazionale per realizzare una piena unione politica ed economica. Si registra così un percorso post-democratico in cui la Commissione europea forza progressivamente la regolamentazione degli ambiti di competenza e sviluppa azioni caratterizzate da un forte dirigismo, che le procedure democratiche nazionali non sono in grado di contrastare.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (n. COM (2011) 810 definitivo)

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 811 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – egli ha svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore PITTONI (*LNP*) il quale ritiene indispensabile partire da una valutazione della programmazione 2007-2013. Al riguardo, egli rileva criticamente come le risorse dei Fondi strutturali destinate a ricerca, innovazione e società dell'informazione siano allocate in alcune regioni italiane in misura superiore ad interi stati dell'Unione. Ad esempio, le risorse del POR Campania dedicate ai citati obiettivi (950 milioni di euro) superano quelle destinate a Lettonia ed Estonia; quelle del POR Puglia (643 milioni di euro) superano le risorse allocate sugli stessi obiettivi in Finlandia o Svezia.

Si tratta perciò a suo avviso di una grande opportunità per l'Italia, che non deve andare sprecata. A tal fine, rispetto ai molteplici strumenti esistenti volti a favorire la collaborazione tra imprese e quella tra imprese e sistema della ricerca pubblica (quali ad esempio i programmi comuni di ricerca; i centri di competenza; i distretti industriali; i distretti produttivi; i distretti tecnologici o *cluster*; i laboratori pubblici-privati; i parchi scientifici e tecnologici; gli aiuti alla creazione di impresa, incubatori, *spin off*; i poli di innovazione), egli invita ad orientare la scelta secondo un approccio focalizzato, evitando che i beneficiari degli interventi siano costituiti dall'universo indifferenziato delle imprese, a cui aggiungere, senza particolari identificazioni di ruoli e funzioni, anche i centri pubblici di ricerca e le università. Solo così si disincentivano a suo avviso quei comportamenti miopi e opportunistici, che si indirizzano verso gli strumenti a disposizione nel particolare momento piuttosto che verso quelli coerenti con vere esigenze di sviluppo.

Una rassegna delle esperienze in corso mostra dunque forti limiti, che egli invita a superare con decisione nel corso della futura programmazione, orientando: le azioni di collaborazione ricerca-impresa al conseguimento di un cambiamento culturale. In un'ottica di medio termine, devono essere superate sia la preferenza per progetti di breve durata sia l'incertezza sui tempi, in parte dovuta agli strumenti amministrativi. È poi necessario definire l'agenda operativa con le imprese: il modello di collaborazione non è lineare e richiede un rapporto di fiducia reciproca soprattutto da parte delle imprese che intervengono con propri saperi e capitali. Gli

attuali modelli di *governance* sono invece caratterizzati da un'eccessiva *leadership* della università. Occorrono inoltre figure professionali specifiche, credibili e dedicate al fine di evitare il ricorso a intermediari che spesso si rivelano non sufficientemente qualificati, nonché indicatori di risultato intermedi, che attengano a *performance* specifiche e misurabili. È poi opportuno un alleggerimento delle strutture di costo degli intermediari, mentre per la fornitura dei servizi per l'innovazione è consigliabile il ricorso al mercato: il settore pubblico, seppure presente, non dovrebbe costituire il fornitore principale. Occorrono infine metodi strutturati, in grado di favorire l'innovazione anche nelle imprese che non hanno strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, così come occorre favorire al massimo le collaborazioni tra territori per lo scambio e la circolazione delle buone pratiche, specie nelle situazioni in cui il territorio è carente di un *management* propositivo e capace.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore invita ad imprimere una svolta alle politiche di collaborazione fra ricerca e impresa, dopo il sostanziale fallimento (pur con alcune eccezioni importanti) dell'esperienza dei Parchi scientifici e tecnologici e la perdurante incertezza che ha caratterizzato la stagione 2000-2006 quanto al raggiungimento degli obiettivi.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) rileva anzitutto positivamente che le risorse sono aumentate rispetto al VII Programma quadro e che gli interventi sono diretti ad un ventaglio più ampio di azioni. Con riguardo alle azioni Marie Curie e al Consiglio europeo della ricerca (CER), ritiene peraltro che occorra aumentare le nostre capacità di successo, attualmente pari ad appena il 12 per cento, almeno fino al 25 per cento. Invoca altresì un maggiore ricorso ai finanziamenti «dal basso», che dovrebbero a suo avviso coesistere con quelli «dall'alto» in misura bilanciata.

Con particolare riguardo alla sussidiarietà, sottolinea come le autorità locali riscontrino molte difficoltà di accesso alle informazioni, che spesso sono comunicate solo a livello centrale e ministeriale. Inoltre, sollecita maggiore flessibilità delle priorità nella pianificazione.

Ella avanza quindi alcune richieste specifiche, fra cui in primo luogo quella di rispettare le specificità e la diversa natura di ciascun programma che sarà integrato nel QSC (Quadro strategico comune), garantendo la migliore articolazione possibile.

Orizzonte 2020 integrerà infatti il VII Programma quadro, il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). In quest'ottica, occorre a suo avviso pianificare attentamente tale integrazione, rispettando la specificità di ciascun programma e la natura dell'IET, i cui obiettivi sono differenti. Si augura inoltre che la Commissione europea rifugga dalla tentazione di rompere con il Programma quadro precedente e garantisca continuità, tutelando gli aspetti che si sono dimostrati efficaci e sono stati apprezzati dagli utenti.

Dopo aver invitato a rafforzare la ricerca fondamentale, attraverso il CER che, nonostante la recente creazione, è già considerato un successo, in parte per l'approccio «dal basso» dei bandi di gara, ella sollecita poi un più cospicuo riconoscimento delle scienze umane e sociali, tramite l'assegnazione di una priorità specifica nel prossimo Programma quadro.

Suggerisce altresì di introdurre l'uso di risorse per la ricerca come una piattaforma di formazione avanzata a livello europeo, riconoscendo l'importanza del ruolo delle università, e di ridurre la dimensione dei progetti, promuovendo l'utilizzo dell'approccio «dal basso» ed evitando argomenti inaccessibili.

Occorre indi a suo giudizio sostenere gli sforzi per la semplificazione e garantire misure di sostegno per l'aumento della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), compresa la creazione di un meccanismo di capitale di rischio a livello comunitario.

L'oratrice pone inoltre l'accento sull'esigenza di garantire la copertura di tutto il ciclo dell'innovazione, non solo quella tecnologica ma anche l'eco-innovazione e l'innovazione sociale, e di sviluppare meccanismi di riconoscimento dell'eccellenza in ogni Stato membro, estendendo ad esempio il modello di valutazione del CER a tutti i Paesi membri. Si associa peraltro in proposito alle considerazioni sulla valutazione espresse dal senatore Vita con riferimento ad un altro atto comunitario.

Nell'ambito delle infrastrutture per la ricerca, invita infine a prestare particolare attenzione alle infrastrutture telematiche (GEANT, GRID) e a concetti quali «specializzazione intelligente», in quanto ritiene che la ridondanza rappresenti spesso una componente della competitività e dello sviluppo scientifico, sicché sarebbe necessaria una certa dose di frammentazione.

La senatrice POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS) sottolinea l'estrema qualificazione del lavoro svolto dalla Commissione europea soprattutto in termini di valutazione. La selezione delle professionalità chiamate a valutare i programmi in sede comunitaria è infatti estremamente efficace, tanto più che la cifra stilistica dominante per la partecipazione alla programmazione è la competitività.

Ella invita poi a tenere distinti i regolamenti dai Piani operativi regionali (POR) e dissente dal suggerimento di assicurare continuità rispetto al VII Programma quadro, pena il rischio di incorrere in forme di assistenzialismo. I programmi finanziati in fase iniziale devono infatti, a suo avviso, dimostrare la capacità di proseguire autonomamente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria

352^a Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Passera, accompagnato dal dottor Gerardo Mastrandrea, capo dell'ufficio legislativo del Ministro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche dei suoi Dicasteri per le parti di competenza

Riprendono le comunicazioni sospese nella seduta del 13 dicembre 2011.

Il senatore VITA (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla posizione del Governo sulla vicenda dell'assegnazione delle frequenze radio-televisive e in particolare se sia previsto un imminente annullamento del «*beauty contest*» e l'indizione di una vera e propria gara.

Ricorda inoltre che il passaggio dall'analogico al digitale ha determinato notevoli problemi per l'emittenza locale e domanda se il Governo abbia intenzione di adottare provvedimenti a tutela di tali emittenti, analoghi a quelli previsti dalle legislazioni di altri Paesi, quale la legge argentina del 2009.

Il senatore GALLO (*PdL*) deplora la soppressione di numerosi collegamenti ferroviari con la Puglia e chiede quale sia la posizione del Governo sul punto.

Segnala inoltre l'importanza, in un momento di grave crisi come quello attuale, di sbloccare le risorse stanziate per le opere pubbliche e di aprire i cantieri con rapidità.

La senatrice GRANAIOLA (PD) segnala che l'importante lavoro svolto finora dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria rischia di essere messo a repentaglio da notevoli carenze dell'organico. Sollecita, pertanto, la pronta approvazione, da parte del Governo, dell'atto che definisce le modalità di inquadramento del personale F.S. transitato all'Agenzia.

Il senatore VIMERCATI (PD) chiede chiarimenti in merito al rapporto che intercorrerà tra l'istituenda Autorità dei trasporti e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Chiede, inoltre, se il Governo intenda confermare la posizione del precedente Esecutivo in merito al divieto per la *Singapore Air Lines* di operare la tratta Milano-New York.

Il senatore BALDINI (*PdL*) chiede quali siano i piani del Governo sulla dismissione dei beni pubblici, ad esempio in riferimento alla possibile alienazione di Banco Posta, sottolineando la necessità di abbandonare le modalità adottate in passato, che hanno dato risultati assolutamente insoddisfacenti, in favore di forme più rapide, che includano una preventiva valorizzazione dei beni.

La senatrice DONAGGIO (PD) chiede quali siano gli intendimenti del Governo sull'Autorità dei trasporti e se questa debba inglobare l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Pone all'attenzione del Ministro il problema delle strade ad alta pericolosità e dell'incidentalità stradale, con particolare riferimento al versante veneto della strada Romea, e sottolinea l'esigenza di fermare una carneficina che ha costi enormi sia dal punto di vista umano che dal punto di vista economico.

Domanda chiarimenti sulla posizione del Governo in materia di trasporto pubblico locale, liberalizzazioni e rapporto tra trasporto su gomma e quello su ferro. Si sofferma sulla questione dei «treni notte», chiedendo cosa intenda fare il Governo per assicurare la continuità del territorio nazionale.

Afferma che il grave incidente avvenuto all'isola del Giglio pone con urgenza la questione di navi di enormi dimensioni che transitano in luoghi di particolare pregio, quale la laguna di Venezia.

Sollecita, infine, una risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo da lei presentati in merito allo stato di crisi che ha investito la società Nuova Pansac S.p.A.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) lamenta il mutamento di numerose tratte ferroviarie, da *Eurostar* e *Intercity*, che ha comportato l'isolamento delle regioni interessate.

Chiede se l'aumento dei finanziamenti all'alta velocità comporterà la riduzione di quelli per le opere stradali, con conseguenti rallentamenti nella realizzazione delle opere stradali già iniziate.

Si associa, infine, alla richiesta di chiarimenti sui rapporti tra l'Autorità dei trasporti e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

La senatrice AMATI (PD) chiede una riflessione da parte del Governo sulla mancanza di collegamenti che affligge la dorsale adriatica, causando ingenti danni all'economia delle regioni interessate.

Il ministro PASSERA, in risposta al senatore Vita, afferma che il Governo fin dal suo insediamento ha chiarito che i cambiamenti tecnologici e di mercato verificatisi negli ultimi anni rendono ragionevole riconsiderare le decisioni prese in passato sull'assegnazione delle frequenze radio-televisive. Tale valutazione deve essere, tuttavia, effettuata tenendo conto degli accordi a livello europeo e delle decisioni adottate dalle autorità di settore. In esito a tale valutazione, il Governo comunicherà, a breve, le modalità che intenderà seguire.

Afferma, inoltre, che sono in corso le procedure di rilascio delle frequenze, preliminare alla loro assegnazione a coloro che le hanno acquistate.

Premesso che la questione del trasporto pubblico locale costituisce certamente una priorità per il Governo che ha fin da subito disposto importanti stanziamenti per il settore, ricorda che la materia è di pertinenza regionale e sarà pertanto necessario procedere a una ottimizzazione dei servizi, regione per regione, ripensando le linee ferroviarie in perdita e rendendo più efficiente il settore del trasporto su gomma, attualmente caratterizzato da una eccessiva frammentarietà degli operatori.

Pone poi l'accento sulla necessità che trasporto nazionale e trasporto pubblico locale non vengano a sovrapporsi e svolgano ciascuno le funzioni che sono loro proprie.

In merito all'osservazione del senatore Gallo sull'importanza degli investimenti infrastrutturali, ribadisce il convincimento del Governo che tali investimenti possano avere effetti virtuosi sia nel breve che nel lungo periodo.

In merito all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, sottolinea l'importanza di fornire le giuste risorse ad un settore così importante.

Sulla riforma dell'ANAS e sul rapporto tra Autorità dei trasporti e Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, afferma che il Governo non ha intenzione di modificare l'attuale normativa che, prevedendo la distinzione tra concedente e concessionario, riproduce uno *standard* comune a tutti i Paesi dell'Unione europea. L'Autorità dei trasporti avrà il compito di fornire regole di comportamento per tutti i soggetti coinvolti, ivi inclusa l'agenzia concedente.

Sulla questione *Singapore Air Lines*, il Governo rappresenterà il problema alle istituzioni competenti ad adottare le decisioni, che sono istituzioni di livello europeo. Tuttavia, andrebbero valutate le ripercussioni che una possibile autorizzazione potrebbe avere sul segmento di mercato in questione.

In risposta al senatore Baldini, ricorda che il Governo ha immediatamente affrontato con forza la questione del debito pubblico, iniziando dalla voce più consistente che è quella dei trattamenti pensionistici. L'Esecutivo ha inoltre effettuato una importante risistemazione della fiscalità immobiliare, portandola a livelli europei. La questione della dismissione dei beni pubblici verrà ora affrontata con particolare attenzione e approfondimento. Concorda comunque sull'opportunità di valutare possibili modalità di valorizzazione dei beni precedentemente alla vendita. Segnala che, al momento, l'alienazione di Banco Posta non è un argomento all'ordine del giorno.

Sulla questione della messa in sicurezza della strada Romea, si riserva di acquisire informazioni specifiche.

Sul disastro dell'isola del Giglio, ricorda che il Ministero ha agito tempestivamente tramite le capitanerie di porto.

Con riferimento alle modifiche dei servizi ferroviari evocate dalla senatrice Spadoni Urbani, afferma che ciò attiene a scelte aziendali su cui comunque si riserva di assumere informazioni, pur ribadendo che ciascuna modalità di trasporto deve rispettare le sue caratteristiche.

Il presidente GRILLO, con riferimento alla questione della riforma dell'ordinamento portuale, segnala al Governo la necessità di risolvere il problema dell'autonomia finanziaria dei porti.

Il ministro PASSERA esprime apprezzamento per l'idea di attribuire ai porti una percentuale dell'IVA in essi prodotta, ma è ora necessario trovare una opportuna copertura. Ribadisce, comunque, il principio per cui i nuovi investimenti non debbano essere intesi solo come dei costi, ma come opportunità di produzione di ricchezza.

Sulla questione della nautica garantisce l'impegno del Governo a valutare tutte le misure più opportune per rilanciare un settore così importante.

Sulle possibili modifiche al codice dei contratti pubblici, vi è certamente spazio per procedere a semplificazioni, ma bisognerà valutare se il tempo a disposizione prima della fine della legislatura sia sufficiente.

In merito alle ripercussioni che la crisi finanziaria potrebbe avere sulla propensione degli istituti di credito a sostenere grossi *project financing*, osserva che le recenti decisioni dell'EBA hanno ulteriormente limitato i margini di intervento del settore bancario.

La governance della RAI è un tema sul quale è in corso una riflessione.

Sottolinea l'impegno del Governo per il rispetto delle scadenze connesse a *Expo* Milano 2015.

Per quanto riguarda la separazione di reti e servizi nel settore ferroviario, ricorda che la separazione è già una realtà dal punto di vista contabile, manageriale e societario e che sarà l'Autorità dei trasporti a decidere sull'opportunità di approfondire ulteriormente tale distinzione.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) chiede al Ministro un approfondimento sulla questione della revoca di finanziamenti per opere pubbliche non utilizzati e sulla possibilità di sottrarre dal patto di stabilità le opere da realizzare nelle metropolitane milanesi in vista dell'*Expo* Milano 2015.

Il senatore BUTTI (*PdL*) domanda ulteriori chiarimenti sulla posizione del Governo sulla questione della *governance* della RAI. Ribadisce la necessità di una cabina di regia che coordini le iniziative adottate autonomamente dalle regioni in materia di fibra ottica. Si associa alle preoccupazioni manifestate dal senatore Vita sulla situazione delle emittenti locali. Lamenta, infine, i tagli apportati ai finanziamenti alla navigazione lacuale.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) segnala al Governo la necessità di adottare il decreto ministeriale sui dragaggi portuali, nonché il provvedimento di adeguamento delle tariffe portuali.

Il senatore MATTEOLI (*PdL*) ricorda gli importanti risultati raggiunti dal precedente Governo in materia di sicurezza ferroviaria, ma afferma che molto deve essere ancora fatto.

In merito all'attività di *Singapore Air Lines* su Malpensa, afferma che la questione non si riduce al rilascio di una licenza, ma richiede l'assunzione di una decisione da parte del Governo attuale, che deve decidere se confermare la chiara posizione negativa assunta dal Governo precedente.

Il ministro PASSERA si riserva di approfondire le questioni sollevate dal senatore Castelli, nonché quella sui pedaggiamenti delle strade aventi caratteristiche autostradali. Ribadisce che la questione della *governance* della RAI è ancora allo studio del Governo.

Il senatore VIMERCATI (PD) propone che la Commissione calendarizzi un incontro specifico con il Governo sulla questione dell'Expo Milano 2015.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Passera per aver risposto con grande chiarezza alle domande postegli.

Nel concordare che gli investimenti non devono essere considerati solo dei costi, ma opportunità che generano ricchezza, auspica che il Governo possa risolvere prontamente la questione della copertura dell'autonomia finanziaria dei porti.

Osserva, infine, che prima di istituire nuove autorità indipendenti sarebbe opportuno riformare il sistema complessivo delle autorità, poiché esse sono troppe e presentano numerose sovrapposizioni di competenze.

Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria

278^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente ANDRIA

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARE ASSEGNATO

Affare assegnato concernente la problematica attinente all'utilizzo degli effluenti zootecnici negli impianti a biogas connessi ad attività agricole (n. 732)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (PD) riferisce sull'affare in titolo, sottolineando preliminarmente che il tema dello smaltimento degli effluenti zootecnici esplica evidenti riflessi nei confronti della gestione ambientale del territorio, in considerazione anche dell'aspetto legato all'utilizzazione degli stessi a fini energetici.

Appare opportuno evidenziare come il corretto utilizzo degli effluenti provenienti dagli insediamenti zootecnici rappresenti, anche alla luce degli indirizzi contenuti nelle normative elaborate a livello comunitario, la garanzia per il mantenimento di un corretto rapporto tra zootecnia e ambiente.

In questo contesto, una delicata questione è stata più volte sollevata dal settore zootecnico, riferita, in particolare, ad alcune problematiche che stanno interessando gli allevamenti zootecnici ed in particolare la filiera del biogas.

Come è ben noto, una delle sfide più importanti nella conduzione degli allevamenti è la gestione degli effluenti zootecnici, sia attraverso l'utilizzazione agronomica che attraverso il loro utilizzo per la produzione di energia ed il successivo recupero del digestato come ammendante.

In tal senso – prosegue la relatrice – come previsto dal Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili, la produzione di energia da biogas dovrà raggiungere nel 2020 i 1200 MWe (megawatt elettrici). Tale

sfida è stata accolta positivamente dal settore agricolo che negli ultimi due anni ha intrapreso con determinazione una scelta che, oltre a diversificare i redditi delle imprese, genera esternalità positive per l'ambiente.

Tali obiettivi rischiano, tuttavia, di non essere raggiunti a causa della sempre più frequente disomogeneità a livello territoriale che si sta riscontrando nell'applicazione delle norme relative all'utilizzo degli effluenti zootecnici negli impianti a biogas connessi ad attività agricole.

Attualmente, infatti, molte Regioni classificano gli impianti di produzione di biogas che utilizzano effluenti zootecnici come matrice in ingresso, da soli o in miscela con residui delle coltivazioni agricole, come impianti di trattamento di rifiuti, generando una situazione paradossale in cui lo stesso materiale può essere utilizzato direttamente in campo come fertilizzante, ma diventa rifiuto se avviato ad un processo che, di fatto, ne migliora le caratteristiche chimico – fisiche.

È da ritenere invece corretta, prosegue la relatrice, l'interpretazione dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – recante norme in materia ambientale – secondo la quale l'impiego in impianti di biogas di deiezioni zootecniche, addizionate o meno con paglia e altro materiale agricolo, è fuori dal campo di applicazione della parte quarta (normativa rifiuti), quando il materiale risultante (il digestato) è destinato alla utilizzazione agronomica nell'ambito dell'azienda agricola che ospita l'impianto. Il processo di digestione anaerobica è infatti una fase del ciclo di utilizzazione agronomica delle deiezioni secondo le specifiche di cui alla lettera *f*) primo comma dello stesso articolo 185.

Invece, ove le deiezioni zootecniche destinate ad un impianto di produzione di biogas, non fossero successivamente utilizzate nell'ambito del ciclo produttivo agricolo aziendale, ma fossero destinate alla discarica o alla depurazione o ad altri impieghi extra aziendali, si applicherebbero per esse le norme sui rifiuti previste dalla parte quarta del decreto, secondo le specifiche di cui alla lettera *b*) comma 2 dell'articolo 185.

Alla luce di quanto sopra descritto – prosegue la relatrice – appare decisamente opportuno dirimere una situazione non solo contraddittoria, ma altresì non corretta nei confronti del settore zootecnico.

In questo senso, i tempi sembrano essere maturi per un intervento risolutivo, anche alla luce del lavoro in atto sulla definizione dei provvedimenti attuativi di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Conclusivamente, appare auspicabile pertanto che la definizione dei sopracitati provvedimenti possa costituire un'importante occasione per porre fine ad una questione che, se non risolta in tempi rapidi, rischierebbe di compromettere gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica della zootecnia italiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2735) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

(2778) DI NARDO ed altri. – Disposizioni in materia di semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

(2842) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 gennaio scorso.

Il presidente ANDRIA ricorda che nella scorsa seduta è stato fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, scaduto alle ore 20 di venerdì 13 gennaio. Avverte, altresì, che gli emendamenti pervenuti vengono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da senatori del Gruppo del Partito Democratico.

Successivamente, tutti gli emendamenti presentati vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2735, 2778, 2842

Art. 1.

1.1

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Compagna, Di Stefano, Mazzaracchio, Nespoli, Santini, Zanoletti

Al comma 1, capoverso «2.», sopprimere le seguenti parole: «di accertamento e»; conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.2

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 2.

2.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire la parola: «proprietario» con la seguente: «titolare».

Art. 3.

3.1

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Compagna, Di Stefano, Mazzaracchio, Nespoli, Santini, Zanoletti

Al comma 1, capoverso «2-ter», sostituire la parola: «operai» con la seguente: «lavoratori»; sostituire, altresì, le parole: «il codice fiscale del datore di lavoro, il codice identificativo denuncia aziendale (CIDA), il riferimento al contratto collettivo applicato nonché, riferito ad ogni singolo lavoratore: il codice fiscale, la tipologia contrattuale» con le seguenti: «le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori».

3.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso «2-ter», sopprimere il terzo periodo.

Art. 4.

4.1

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Compagna, Di Stefano, Mazzaracchio, Nespoli, Santini, Zanoletti

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «qualora» con la seguente: «sempreché»; sostituire, altresì, le parole: «nel caso in cui» con la seguente: «qualora».

4.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prestazioni di lavoro accessorio)

1. All'articolo 70, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "e da giovani di cui alla lettera *e*)" sono aggiunte le seguenti: "e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n 203, a decorrere dall'anno 2009».

Art. 5.

5.1

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, capoverso «13-bis», alinea, sostituire le parole: «che assumono lavoratori a tempo determinato» con le seguenti: «che rinnovano ogni anno con lo stesso lavoratore il rapporto di lavoro a tempo determinato».

Conseguentemente, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria si intendono assolti con l'effettuazione di visita medica biennale presso i Servizi di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, i quali rilasciano apposita certificazione attestante l'effettuazione della visita medica, con giudizio sull'idoneità generica e specifica relativa all'attività lavorativa agricola;».

5.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso «13-bis», lettera a), sostituire le parole: «non si applicano ai lavoratori a tempo determinato. I suddetti lavoratori sono tenuti a sottoporsi» con le seguenti: «si intendono rispettati previa».

5.3

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, capoverso «13-bis», lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tale certificazione consente ai lavoratori di prestare la propria attività anche presso altre aziende agricole, senza necessità di ulteriori accertamenti medici;».

5.4

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, capoverso «13-bis», lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione effettuata consente ai lavoratori di prestare la propria attività anche presso altre aziende agricole, senza necessità di ulteriori obblighi formativi».

Art. 6.

6.1

Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Sopprimere l'articolo.

6.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso «6-ter», sostituire la parola: «dipendenti» con la seguente: «lavoratori»; sostituire, altresì, la parola: «norme» con la seguente: «misure».

Art. 7.

7.1

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Sopprimere l'articolo.

Art. 8.

8.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le macchine agricole, l'abilitazione è conseguita dai conducenti di detti veicoli che hanno ottenuto la patente, di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 285 del 1992, da meno di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di cui al presente comma».

8.100

Allegrini, Relatrice

Al comma 1, capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le macchine agricole, l'abilitazione è conseguita dai conducenti di detti veicoli che hanno ottenuto la patente, di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 285 del 1992, da meno di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di cui al presente comma».

8.2

Pertoldi, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Randazzo, Astore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere il seguente:

"5-bis. L'abilitazione di cui al comma 5 è riconosciuta in via automatica ai conducenti di macchine agricole che abbiano ottenuto la patente di cui all'articolo 124 del decreto legislativo n. 285 del 1992, almeno dieci mesi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione"».

8.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:
- "2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza"».

Art. 9.

9.1

Randazzo, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Astore

Al comma 1, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151».

9.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi».

9.100

Allegrini, Relatrice

Al comma 1, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi».

9.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

- 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- "h) i terreni agricoli nonché i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984"».

PINZGER

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché le relative costruzioni strumentali rurali"».

Art. 11.

11.1

Mongiello, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «z-bis)», sostituire le parole: «potenzialmente presenti» con le seguenti: «effettivamente presenti».

11.100

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «z-bis)», sostituire le parole: «che dispongono di terreni sui quali è effettuata» con le seguenti: «che effettuano».

11.2 Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «z-bis)», sostituire la tabella con la seguente:

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. сарі
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	da 200 a 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezza- mento	da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	da 1.000 a 2.500
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Altro pollame	da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	da 250 a 500
Struzzi	da 750 a 1.500

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.101 Allegrini, *Relatrice*

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «z-bis)», sostituire la tabella con la seguente:

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. сарі
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	da 200 a 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezza- mento	da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	da 1.000 a 2.500
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Altro pollame	da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	da 250 a 500
Struzzi	da 750 a 1.500

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.3 Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Compagna, Di Stefano, Mazzaracchio, Nespoli, Santini, Zanoletti

Al comma 1, lettera c), numero 2, capoverso «z-bis)», sostituire la tabella con la seguente:

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	da 200 a 500
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezza- mento	da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	da 1.000 a 2.500
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Altro pollame	da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	da 250 a 500
Struzzi	da 750 a 1.500

11.4

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 2.

11.5

Antezza, Pignedoli, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Sopprimere il comma 2.

Art. 12.

12.100

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «v-bis)» con il seguente:

«*v-bis*) Impianti di essiccazione di cereali, medica, semi ed altri prodotti agricoli utilizzati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e loro cooperative o consorzi, in esercizio per un periodo non superiore ai novanta giorni l'anno.».

12.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «v-bis)» con il seguente:

«*v-bis*) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano per più di 90 giorni l'anno.».

12.2

Pertoldi, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Randazzo, Astore

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «v-bis)» con il seguente:

«*v-bis*) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano per più di 90 giorni l'anno.».

12.101

Allegrini, Relatrice

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «v-bis)» con il seguente:

«*v-bis*) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli, in dotazione alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano per più di 90 giorni l'anno.».

12.3

Scarpa Bonazza Buora, Piccioni, Sanciu, Compagna, Di Stefano, Mazzaracchio, Nespoli, Santini, Zanoletti

Al comma 1, lettera a), capoverso «v-bis)», sostituire le parole: «620.000 chilocalorie», con le seguenti: «900.000 chilocalorie».

12.102

Allegrini, Relatrice

Al comma 1, lettera a), capoverso «v-bis)», sostituire le parole: «620.000 chilocalorie», con le seguenti: «900.000 chilocalorie».

Art. 13.

13.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso «9-bis» sostituire le parole: «appartenenti alla medesima azienda» con le seguenti: «ricadenti nella disponibilità legale della medesima impresa».

Art. 14.

14.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8-bis» sostituire le parole: «a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare» con le seguenti: «in modo occasionale e saltuario»; sopprimere, altresì, il secondo periodo.

14.2

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, lettera b) capoverso «8-bis», sostituire le parole: «effetuati dall'imprenditore, di rifiuti da lui non prodotti» con le seguenti: «effettuati dal produttore per quantitativi superiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati superiore ai cento chilogrammi l'anno di rifiuti pericolosi e ai cento chilogrammi di rifiuti non pericolosi».

14.2 (testo 2)

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, lettera b) capoverso «8-bis», sostituire le parole: «effettuati dall'imprenditore, di rifiuti da lui non prodotti» con le seguenti: «effettuati dal produttore per quantitativi superiori a trenta chilogrammi o

trenta litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati non superiore ai cento chilogrammi l'anno di rifiuti pericolosi e ai cento chilogrammi di rifiuti non pericolosi».

Art. 15.

15.1

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, per adeguarlo alle previsioni di cui alla presente legge, prevedendo, in particolare, che siano esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione, ovvero ad altro servizio di raccolta riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni secondo criteri stabiliti nel decreto medesimo, i propri rifiuti per quantitativi che non eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o i cento litri all'anno».

Art. 16.

16.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «2. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)* le parole: "trenta chilogrammi o trenta litri", sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta chilogrammi o cinquanta litri";
- b) alla lettera a) le parole: "cento chilogrammi o cento litri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento chilogrammi o duecento litri";

c) alla lettera b) le parole: "cento chilogrammi o cento litri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento chilogrammi o duecento litri"».

16.100

Allegrini, Relatrice

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «2. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)* le parole: "trenta chilogrammi o trenta litri", sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta chilogrammi o cinquanta litri";
- b) alla lettera a) le parole: "cento chilogrammi o cento litri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento chilogrammi o duecento litri";
- c) alla lettera b) le parole: "cento chilogrammi o cento litri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento chilogrammi o duecento litri"».

Art. 17.

17.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente periodo» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi».

17.2

Pertoldi, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Randazzo, Astore

All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- «2. All'articolo 190, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole: "imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile" sono inserite le seguenti: "e le loro cooperative o consorzi".
- 3. All'articolo 184, comma 3, lettera *a*), dopo le parole: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile" sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001"».

Art. 18.

18.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «la cooperativa agricola» con le seguenti: «la società cooperativa ovvero gli enti mutualistici».

Art. 20.

20.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.2

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possono promuovere e stipulare» con le seguenti: «promuovono e stipulano».

20.3

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «iscrizione all'Albo», inserire le seguenti: «, allorché dovuta,».

20.4

Randazzo, Pertoldi, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Astore

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «iscrizione all'Albo», inserire le seguenti: «, allorché dovuta,».

20.100

Allegrini, Relatrice

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «iscrizione all'Albo», inserire le seguenti: «, allorché dovuta,».

20.5

Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

20.6

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

20.101

Allegrini, Relatrice

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Antezza, Pignedoli, Andria, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione in materia di sfalci e potature)

- 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 184, comma 2, lettera *e)*, dopo le parole: "i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quelli utilizzati per le finalità di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*)";
- b) all'articolo 185, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- "f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e vegetali provenienti da paglia, sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

20.0.2

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Definizione di bosco)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole "esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5", sono inserite le seguenti: ", nonché le formazioni arboree ed arbustive di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse dalle politiche di sviluppo dell'Unione Europea."».

	4	21
А	rt.	41.

21.1

Randazzo, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Astore

Sopprimere l'articolo.

21.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Sopprimere l'articolo.

21.100

Allegrini, Relatrice

Sopprimere l'articolo.

21.3

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «ovvero rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

21.4

PINZGER

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Nelle Province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali».

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Procedura di conciliazione in materia di contratti agrari)

- 1. Dopo l'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:
- "Art. 46-bis. 1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 46 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.
- 2. L'organizzazione prescelta convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 46. Alla procedura di conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole scelti dalle parti ed il processo verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione è sottoscritto da tutti gli intervenuti"».

21.0.100

COMPAGNA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 23, terzo comma, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole"tramite le loro organizzazioni provinciali" sono inserite le seguenti "competenti per territorio"».

Art. 24.

24.1

Mongiello, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Pertoldi, Randazzo, Astore

Al comma 1, dopo le parole: «professionali agricole» inserire le se-guenti: «, le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione».

24.0.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta)

1. La comunicazione di inizio attività da parte degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è richiesta esclusivamente per la vendita diretta, come disciplinata dal medesimo articolo 4, esercitata su aree pubbliche in forma non itinerante, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità».

Art. 25.

25.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto fabbricati)

1. All'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella provincia autonoma di Trento e Bolzano le modalità ed i termini di cui al periodo precedente

possono essere regolate con provvedimento dei competenti organi provinciali ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280"».

25.0.2

PINZGER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto fabbricati)

1. All'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella provincia autonoma di Trento e Bolzano le modalità ed i termini di cui al periodo precedente possono essere regolate con provvedimento dei competenti organi provinciali"».

Art. 27.

27.0.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità)

- 1. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- "c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;
- d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4"».

Mongiello, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di elenchi trimestrali)

1. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati dei relativi provvedimenti amministrativi entro trenta giorni dall'avvenuto riconoscimento o disconoscimento e mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione"».

Art. 28.

28.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 3, dopo le parole: «cooperative agricole» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

28.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «sono suscettibili di ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale» con le seguenti: «tale riferimento comprende».

28.3

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.».

28.4

Bertuzzi, Pignedoli, Andria, Antezza, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.».

28.100

Allegrini, Relatrice

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.».

28.5

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 5.

Art. 29.

29.0.1

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazione in materia di denuncia aziendale)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, al comma 1, dopo le parole: "contenente i seguenti dati" sono inserite le seguenti: "ove non già in possesso della pubblica amministrazione"».

Art. 30.

30.1

Andria, Pignedoli, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.

- 1. All'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- "3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano:
- *a)* il controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

- *b)* il controllo relativo agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri.

3-ter. Ai fini di migliorare il coordinamento dei controlli relativi la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari gli organismi deputati ai controlli per la lotta alle frodi e al controllo del territorio di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, si avvalgono delle banche dati dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)".

b) il comma 4 è abrogato».

Art. 31.

31.0.1

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione nelle attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari e banca dati unica sui controlli)

- 1. Al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica del regolamento di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base dei seguenti criteri:
- a) previsione di riunioni del Comitato tecnico con cadenza almeno mensile, al fine di individuare, attraverso la realizzazione di sottogruppi specifici per filiere agroalimentari, tavoli di lavoro permanenti per il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi e per la sicurezza agroalimentare;
- b) previsione che il Comitato tecnico eserciti una attività di pianificazione annuale delle attività da espletare, con suddivisione dei compiti

tra gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decretolegge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni, al fine di semplificare l'azione di contrasto alle frodi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli;

- c) condivisione delle informazioni e dei dati a disposizione degli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, e successive modificazioni, anche per singole filiere o singole operazioni.
- 2. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 redige una relazione annuale sulla propria attività e sui risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, da sottoporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
- 3. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, in particolare quella finalizzata al contrasto delle frodi agroalimentari, e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:
- a) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;
- b) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole devono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.
- 4. Al fine di garantire la trasparenza e la semplificazione del sistema dei controlli e delle attività ispettive espletati nei confronti delle imprese agricole, il Comitato tecnico di cui al comma 1 predispone la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.
- 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Obblighi di trasparenza degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

- 1. Al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
- a) il bilancio degli enti vigilati e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
- b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi;
- c) l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti».

31.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, in materia di definizione di trasformazione del bosco)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Non rientra nella definizione di trasformazione del bosco di cui al comma 1, limitatamente ai territori di montagna e di collina, il ripristino a coltura agraria di formazioni arbustive o arboree insediatesi in

terreni precedentemente coltivati e abbandonati da meno di venti anni dalla data del ripristino, nonché i nuovi impianti di vite e di olivo"».

Art. 32.

32.0.1

Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo il Capo VIII aggiungere il seguente:

«Capo IX

DELEGA PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA

«Art. 32-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura)

- 1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione, e di concerto con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente, con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme in materia di agricoltura.
- 2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

- 3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali».

Mongiello, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Pertoldi, Randazzo, Astore

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Allacciamento alla rete del gas)

- 1. Nelle aree rurali, i proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.
- 2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.
- 3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Allacciamento alla rete del gas)

- 1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.
- 2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.
- 3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

32.0.100

Allegrini, Relatrice

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Allacciamento alla rete del gas)

- 1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.
- 2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.
- 3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

PINZGER

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

- 1. Nell'articolo 7-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
- "3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione dei precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria 259^a Seduta

Presidenza del Presidente CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, accompagnato da Filippo Arena, consigliere giuridico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione
radiofonica nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV
per la procedura informativa che sta per iniziare, in modo da consentire
la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori,
il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Comunica altresì che della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 novembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al professor Pitruzzella e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il professor PITRUZZELLA illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, richiamando ampiamente i contenuti della segnalazione che da ultimo l'Autorità ha inviato il 5 gennaio scorso al Parlamento. In considerazione della cattiva *performance* della nostra economia negli ultimi anni rispetto alla crescita registrata dai Paesi dell'Unione europea, quanto a redditività e produttività delle imprese, si è scelta l'indicazione di misure di immediata applicazione rispetto alle quali potranno essere verificati i relativi risultati secondo una logica di *work in progress*. Valutando necessaria l'eliminazione delle barriere e delle strozzature all'ingresso nel mercato, sottolinea l'utilità di premiare l'interesse generale superando la logica degli interventi settoriali.

Ricorda anche come i servizi pubblici locali abbiano registrato negli ultimi anni una crescita dei ricavi, dell'occupazione e degli investimenti e quindi abbiano dimostrato di poter avere un ruolo anticongiunturale. Tuttavia, sul fronte degli appalti pubblici va aumentata la semplificazione amministrativa, se si vogliono attirare gli investitori stranieri. In tal senso si propone il superamento dell'istituto del silenzio-assenso con la previsione di atti che diano certezza al mercato (cosiddetto effetto tagliola) e l'indennizzo per i nuovi oneri burocratici.

Per quanto concerne il settore energetico, considera essenziale il ruolo che potrà svolgere un'autorità terza nella gestione delle misure, pur riconoscendo che in ordine alla separazione delle reti e dello stoccaggio dalla produzione le scelte devono avere natura squisitamente politica. Rispetto alla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui il Paese ha bisogno andranno previsti poteri sostitutivi in capo alla Regione, pur nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali.

L'entrata in funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti potrà invece incentivare le Regioni a bandire le gare per il trasporto pubblico regionale, mentre sul versante delle assicurazioni andranno previsti meccanismi premiali per le compagnie che scoprono le truffe.

In conclusione ricorda le misure finalizzate all'aumento della pianta organica delle farmacie, degli studi notarili, dei servizi taxi e di alcune professioni.

Il presidente CURSI, nel dare la parola ai senatori che desiderano intervenire, sottolinea la necessità di un percorso operativo che stimoli anzitutto la crescita.

Il senatore BUBBICO (PD) esprime apprezzamento per la segnalazione del 5 gennaio scorso, rispetto alla quale le forze politiche si interrogano su quali politiche industriali promuovere. Da questo punto di vista è importante dare segnali precisi sul fronte delle liberalizzazioni e delle concessioni, ma senza per questo mettere a rischio la tenuta del sistema. Chiede quindi un giudizio dell'Autorità riguardo ai motivi che impediscono al sistema produttivo di beneficiare dei finanziamenti erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI) agli istituti di credito italiani.

La senatrice VICARI (*PdL*) ritiene che la principale liberalizzazione dovrebbe riguardare la riforma della pubblica amministrazione, anche per consentire un corretto e pieno utilizzo delle risorse comunitarie. Giudicando i costi pagati dalla collettività per l'approvvigionamento energetico, viene da chiedersi se non occorra prevedere dei poteri sostitutivi anche rispetto all'apparato regionale, laddove si tratti di infrastrutture di interesse nazionale. Si chiede infine come sia possibile modificare i contratti in essere nel caso della rete di distribuzione dei carburanti.

Il senatore TOMASELLI (PD) in ordine al funzionamento del Sistema informatico integrato (SII) si chiede quali impedimenti attualmente sussistano rispetto a una corretta e trasparente gestione dei dati. Sulla richiamata necessità di una semplificazione burocratica, si domanda altresì se non bastino le norme già previste dall'ordinamento. Quanto alle proposte relative al settore energetico, pur riconoscendo la necessità di nuovi interventi sul fronte infrastrutturale, preferisce guardare a interventi ispirati ad una logica di grande rete europea che possa mettere in sicurezza il mercato unico. Infine, si interroga su quali indicazioni possano trarsi dal settore della telefonia, dove la concorrenza ha decisamente favorito l'adozione di tariffe sempre più convenienti per l'utente.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) invita tutti a vigilare sul processo di liberalizzazione, per evitare il rischio che ad essere colpite siano categorie di lavoratori e non invece determinati settori economici.

Anche il senatore GHIGO (*PdL*) ritiene che le liberalizzazioni debbano servire ad avvantaggiare i consumatori piuttosto che a modificare i rapporti di forza tra categorie sociali. Riguardo al trasporto pubblico locale, occorre porsi al riparo dal rischio che alcuni operatori ferroviari possano tendere all'acquisizione delle sole tratte remunerative, lasciando ad altri l'onere del servizio pubblico.

Il senatore GARRAFFA (PD) sottolinea la necessità di un presidio per l'applicazione delle regole in ogni ente locale, soprattutto in ordine

ai rapporti con le società private. Esprime preoccupazione riguardo alle spese che dovranno sostenere i cittadini nel rapporto con gli istituti di credito a seguito dell'entrata in vigore della norma che obbliga alla tracciabilità dei pagamenti superiori ai mille euro ed auspica una particolare attenzione anche al fine di evitare fenomeni di anatocismo.

Il senatore IZZO (*PdL*) rivela perplessità sulla scelta del Governo di adottare la via della decretazione d'urgenza in luogo della legislazione ordinaria. Concordando sul ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, si dice favorevole all'ampliamento del numero delle farmacie nonché al monitoraggio degli istituti bancari per i costi applicati alle transazioni e le erogazioni di prestiti.

Il professor PITRUZZELLA replica che l'Autorità non vuole avere una funzione sostitutiva della politica, laddove segnala possibili misure di intervento. Riguardo all'applicazione delle regole, suggerisce anzi all'autorità politica di valutare un incremento delle sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità stessa per le pratiche commerciali scorrette, considerando che attualmente la sanzione massima è di 500.000 euro.

Nel ribadire come la segnalazione contenga norme di immediata applicazione, sottolinea l'attenzione posta in essa a non invadere le competenze di altre Autorità. Nel concordare sulla necessità di una riforma della pubblica amministrazione e della previsione di poteri sostitutivi ai vari livelli, conferma l'opportunità di verificare attentamente le procedure al fine di evitare ambiti di incertezza.

Per quanto concerne il servizio idrico, ritiene che, pur nel rispetto dell'esito referendario, debba operare un regolatore indipendente per realizzare una concorrenza delle reti. Riguardo infine al settore bancario si impegna a porre la dovuta attenzione ai costi delle transazioni elettroniche.

Un'ultima considerazione la dedica alla scelta di adottare la via del decreto-legge, rilevando – da costituzionalista – che essa non pregiudica l'esame parlamentare in sede di conversione in legge.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Pitruzzella per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sul sito web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2642) IZZO. – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi

(Esame e rinvio)

Il senatore IZZO (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che mira a tutelare il consumatore e la collettività rispetto alla produzione ed al commercio di prodotti derivati dalle spoglie animali e definiti solitamente con i termini di cuoio, pelle, pelliccia e simili. L'esigenza di una maggior tutela deriva in particolare dalla necessità di impedire che lavorazioni di questi materiali che non rispettino le normative in materia di protezione dell'ambiente, dei lavoratori e dei consumatori possano essere immesse nel mercato interno senza che il consumatore ne sia minimamente informato.

Già in passato la legge n. 1112 del 1966 era intervenuta a chiarire le caratteristiche di questi prodotti e l'utilizzo che ne potesse essere fatto, così come del resto in epoca successiva era intervenuta la direttiva europea 94/11/CE prevedendo l'etichettatura obbligatoria per le calzature. Le stesse denominazioni «vero cuoio» oppure «vera pelle» che troviamo impresse su determinati prodotti sono appositi marchi registrati dall'Unione nazionale industria conciaria (UNIC), proprietaria degli stessi. Rileva come tutto ciò sia a garanzia del consumatore, per indicargli che quello che ha davanti è un prodotto che non contiene composti tossici o nocivi e con caratteristiche adeguate. Tuttavia tutto questo oggi non basta, se si considerano l'ampia normativa in materia di tutela dell'ambiente e l'inquinamento che può essere determinato dai processi di lavorazione nell'industria conciaria.

Per questi motivi, nell'ambito del disegno di legge, in particolare al comma 2 dell'articolo 2, è stabilito espressamente che i modelli organizzativi, di gestione e di lavorazione delle imprese specializzate nella lavorazione di questi prodotti debbono essere certificati da enti terzi, secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

Ricorda che il nostro Paese ha una lunga tradizione in campo manifatturiero e artigianale e in questo settore in particolare, come dimostrano le numerose imprese di successo che sono presenti sul mercato internazionale; un successo legato anche alla qualità di un prodotto in cui l'intervento umano è determinante. Ecco perché nel provvedimento si dà anche il giusto rilievo all'aspetto del lavoro, sia sotto il profilo geografico sia sotto quello sanitario, posto che non pochi sono stati in passato i casi di produzioni provenienti dall'estero originate da processi produttivi che non tenevano nella debita considerazione la salute del lavoratore.

Infine, oltre ad essere previste sanzioni (da mille a diecimila euro) per eventuali violazioni della legge, sottolinea che per quanto riguarda i prodotti realizzati in Paesi esteri è prevista l'etichettatura che ne espliciti la provenienza stessa.

Il presidente CURSI conferma l'attenzione nei confronti di un settore che è sicuramente di grande rilevanza per l'economia italiana, segnalando l'opportunità di procedere all'audizione dei principali operatori del settore prima di proseguire nella discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene dunque rinviato.

(2508) Paolo FRANCO ed altri. – Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la delegazione di pagamento del credito delle imprese

(2712) SANGALLI ed altri. – Disposizioni contro i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2011/7/UE e 2010/45/UE

(2946) FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di ritardati pagamenti della pubblica amministrazione

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SANGALLI (PD), relatore, illustra i disegni di legge in titolo, i quali mirano a offrire una soluzione al problema dei ritardati pagamenti delle forniture, in special modo da parte della pubblica amministrazione, ovvero nelle transazioni commerciali tra imprese. Il fenomeno è aggravato peraltro dal fatto che i tempi della giustizia italiana non consentono di vedere riconosciuti i propri diritti in tempi ragionevoli, sicché le imprese sono costrette ad attendere troppo a lungo il pagamento che tarda a venire, al punto da arrivare in qualche caso a più di seicento giorni. Tempi così lunghi sono insopportabili per qualsiasi impresa, in particolare per una micro o piccola impresa, che si deve rivolgere necessariamente alle banche per ottenere quella liquidità venutale a mancare per continuare a stare sul mercato. Una situazione che determina anche fenomeni di concorrenza sleale, laddove tra imprese il ritardo risulta fattore discriminante in relazione alle dimensioni dell'impresa.

Vale ricordare che nel 2011 è intervenuta la direttiva n. 7 dell'Unione europea a ribadire la necessità di un rispetto dei tempi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, nella quale sono previste norme ancor più stringenti e penalizzanti riguardo ai termini di pagamento e al tasso d'interesse applicabile. Tuttavia, nonostante il richiamo al rispetto della richiamata direttiva anche all'interno della legge sullo Statuto delle imprese, approvato all'unanimità dal Parlamento lo scorso anno, la situazione non appare in via di mutamento.

Le proposte normative all'esame della Commissione risultano variamente articolate: l'atto Senato n. 2946, dei senatori Fleres ed altri, prevede che, trascorsi 6 mesi dal termine fissato per il pagamento di quanto dovuto dall'amministrazione pubblica, l'impresa può chiederne la certificazione

del credito a quell'amministrazione, di modo che possa chiederne anticipazione ad una banca secondo la forma del pro solvendo. Il disegno di legge n. 2508, dei senatori Franco ed altri, fissa nel trentesimo giorno dalla data di consegna della merce o del servizio il termine di pagamento nelle transazioni commerciali, trascorso inutilmente il quale avviene l'automatica iscrizione del debitore moroso in un registro informatico tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente. Inoltre, le imprese possono partecipare alla costituzione di un fondo rotativo presso le Camere di commercio al quale possono attingere nel caso in cui si trovino a vantare un credito della fattispecie sopra descritta e non siano state iscritte nel registro dei protesti nei ventiquattro mesi precedenti. L'atto Senato n. 2712, di cui il relatore è primo firmatario, affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri di indagine in materia, di modo che possa accertare fenomeni distorsivi della concorrenza ed irrogare le conseguenti sanzioni. Per le somme dovute dalle amministrazioni pubbliche di importo inferiore a 100.000 euro è prevista come in precedenza la certificazione del credito per consentirne la cessione, trascorsi centottanta giorni, alla Cassa depositi e prestiti SpA. Allo stesso modo è prevista la costituzione di un fondo rotativo presso le Camere di commercio cui possono ricorrere le imprese in sofferenza per un mancato pagamento qualora vi abbiamo in precedenza aderito: in tal caso il credito viene ceduto alla Camera di commercio che può vantarne il pagamento presso l'impresa debitrice. Con apposito articolo si stabilisce poi il termine di sei mesi entro cui il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi necessari al recepimento sia della direttiva 2011/7/UE sia della direttiva 2010/45/UE.

Il presidente CURSI, considerata l'urgenza che riveste la materia trattata, segnala l'opportunità di prevedere interventi correttivi di portata analoga ai provvedimenti illustrati nell'ambito del decreto-legge sulle liberalizzazioni che il Parlamento sarà chiamato ad esaminare nelle prossime settimane.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

- (68) LEGNINI. Misure per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo
- (426) COSTA e SCIASCIA. Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)
- (1145) GIORDANO ed altri. Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo
- (2448) PICHETTO FRATIN. Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo
- (2543) FANTETTI. Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo

(2686) FIORONI ed altri. – Disciplina delle attività di produzione di generi alimentari (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il senatore FANTETTI (*PdL*), relatore, preannuncia la presentazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria 273^a Seduta

Presidenza del Presidente GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della FINCANTIERI, il dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato, accompagnato dal dottor Corrado Antonini, presidente, dal dottor Marcello Sorrentino, responsabile rapporti istituzionali, dal dottor Pierfrancesco Ragni, deputy chief financial officer, e dal dottor Antonio Autorino, responsabile ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria: integrazione dell'audizione di rappresentanti di FINCANTIERI

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 novembre 2011.

Il presidente GIULIANO ringrazia il dottor Bono per avere tempestivamente acceduto alla richiesta di integrare l'intervento da lui già svolto dinanzi alla Commissione il 12 luglio 2011.

Il dottor BONO riporta elementi aggiuntivi riguardanti l'attività di FINCANTIERI, di cui rivendica il ruolo, sottolineando che si tratta di un'azienda sana, il cui bilancio 2011 chiuderà con un leggero surplus di cassa, tale da consentire di guardare al 2012 senza angosce. Ricorda che fin dal 2008 aveva indicato l'approssimarsi della crisi e le sue motivazioni, con la proposta di un piano di organizzazione aziendale, atteso che nel settore la domanda mondiale è crollata del 50 per cento. Peraltro, degli otto siti di FINCANTIERI presenti in Italia, soltanto Monfalcone presenta dimensioni e struttura tali da consentire la costruzione di determinati natanti. Mentre nei momenti di espansione tutti i siti hanno potuto essere occupati, in quelli di crisi è fatale che sui cantieri più gracili gravino difficoltà. In particolare, si sofferma sui cantieri di Sestri Levante e di Castellammare di Stabia, la cui infrastrutturazione è particolarmente onerosa. L'intenzione dell'Azienda è comunque sempre stata quella di non procedere a licenziamenti, programmando le attività con l'occhio a queste finalità e promuovendo allo scopo accordi a livello locale. Richiama al riguardo i contenuti del piano da lui stilato, peraltro in più punti divergente da quanto richiesto dall'advisor, che aveva suggerito la chiusura del cantiere di Castellammare ed il ridimensionamento di quello di Palermo. Richiama altresì l'attenzione sull'operazione particolarmente rilevante realizzata in Liguria, dove FINCANTIERI è riuscita a conseguire l'integrazione tra due cantieri posti a 50 chilometri di distanza, e sottolinea l'importanza dell'industria militare navale nazionale. Ribadisce infine i contenuti dell'accordo firmato nello scorso dicembre al Ministero del lavoro.

Interviene brevemente sull'ordine dei lavori il senatore ROILO (PD), il quale segnala che i contenuti dell'audizione sollecitano interventi da parte di molti senatori e richiedono pertanto un aggiornamento dell'audizione, in considerazione del ristretto tempo oggi a disposizione.

Concorda il PRESIDENTE, il quale reputa comunque opportuno utilizzare tutto il tempo oggi disponibile per iniziare il dibattito sulle considerazioni svolte dal dottor Bono. Prende per prima la parola la senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AU-T:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) che, pur ringraziando il dottor Bono per la propria disponibilità, si dichiara tuttavia delusa dai contenuti dell'intervento, che non solo si è limitato a richiamare considerazioni e dati già precedentemente forniti, ma è apparso più un resoconto per le parti sociali che un intervento in sede politica. In particolare, restano ancora da chiarire i contenuti del piano di ristrutturazione industriale, come rimodulato rispetto al precedente, in considerazione delle possibili prospezioni della produzione nel futuro. Non è stato inoltre precisato dove, a giudizio di FINCANTIERI, si attesterà in futuro la cantieristica, sia civile che militare. Chiede inoltre ragguagli specifici in ordine ai finanziamenti relativi al progetto *LeaderSHIP 2015*, sia a livello nazionale che di *partnership* europea.

Il dottor BONO ribadisce i contenuti dei piani relativi ai singoli siti, sottolineando che quello relativo ad Ancona, in particolare, non lascia adito a dubbi. Evidenzia altresì l'impossibilità di prescindere dal crollo della domanda nel settore, che evidentemente non può non avere conseguenze.

Atteso l'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIULIANO rinvia il seguito dell'audizione a martedì 24 gennaio prossimo, alle ore 15, ringraziando il dottor Bono per la propria disponibilità.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica infine che le documentazioni consegnate saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria

300^a Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento la professoressa Luisa Acanfora, docente di scienze tecniche mediche applicate alla Facoltà di medicina e chirurgia, Dipartimento di scienze fisiologiche dell'Università degli studi di Firenze e il professor Marco Marchi, ordinario di statistica sanitaria al Dipartimento di statistica dell'Università degli studi di Firenze.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il professor MARCHI, nel rilevare che le fonti informative sul parto consistono nella scheda nosologica individuale e nel certificato di assistenza al parto (CEDAP), sottolinea come occorrerebbe distinguere le varie tipologie di taglio cesareo, precisando se trattasi di taglio cesareo di elezione o in urgenza fuori travaglio o in corso di travaglio. Infatti, rispetto a questa rilevante distinzione, si assiste, nell'ambito dei CEDAP, ad una disomogeneità di classificazione su scala regionale. Inoltre, l'equiparazione economica dei DRG per parto – operata, ad esempio in Sicilia – al fine di indurre una riduzione su basi semplicemente economiche dei tagli cesarei, può comportare delle distorsioni.

Si sofferma quindi sulla cosiddetta manovra di Kristeller in quanto pochi CEDAP regionali ne prevedono la registrazione, con conseguenti sottostime quantitative e qualitative.

La professoressa ACANFORA ricorda che la tecnica originale della manovra di Kristeller si basa su un concetto scientificamente corretto nel quale, all'inizio, si prevedeva la misurazione della quantità di pressione esercitata sul fondo uterino come accompagnamento alle contrazioni. Tuttavia, lo stesso professor Kristeller, auspicando un protocollo di uso della manovra, esprimeva il timore che essa potesse essere impropriamente eseguita da parte degli operatori, con relativi danni alla madre ed al feto. Infatti, la manovra di Kristeller, così come viene eseguita, risulta soggettiva e non misurata, tanto da apparire una manovra invisibile e tale da comportare complicanze materne e feto-neonatali. È pertanto necessario che tale tecnica venga ingegnerizzata e ottimizzata, prendendo spunto, ad esempio, dai risultati di una specifica sperimentazione praticata presso l'ospedale di Empoli.

Il dottor MARCHI avanza una serie di proposte per tenere sotto controllo la manovra di Kristeller, prevedendo che in tutti i CEDAP regionali si proceda ad una corretta registrazione. Inoltre, si potrebbero adottare più adeguati supporti tecnologici per facilitare la naturalità del parto, mettendo in sicurezza gli operatori sanitari anche avvalendosi dei risultati della sperimentazione in precedenza segnalata dalla professoressa Acanfora.

In via generale, sarebbe utile un'indagine sulla attendibilità delle informazioni derivanti dai CEDAP, attraverso un campione rappresentativo, nonché un'indagine caso-controllo sugli esiti imputabili alla manovra di Kristeller.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) chiede se esistono protocolli inerenti l'esecuzione della manovra di Kristeller.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ritiene utile comprendere se le differenziazioni regionali sui CEDAP sono imputabili a scelte delle regioni o ad una difficoltà nel rendere omogenei i dati raccolti; chiede poi maggiori ragguagli sulla esperienza della sperimentazione maturata in Toscana.

La senatrice BIONDELLI,(PD) nel richiedere maggiori chiarimenti sull'equiparazione economica delle diverse tipologie di parto cesareo ai fini dei DRG, con particolare riguardo all'esperienza della Sicilia, sollecita i soggetti auditi ad esprimere una valutazione anche sulla opportunità di intervistare le madri in merito ai possibili danni arrecati dalla manovra di Kristeller.

Il PRESIDENTE ritiene utile precisare che una accezione negativa assegnata alla cosiddetta manovra di Kristeller deve comunque tener conto che essa sia difficilmente misurabile da un punto di vista oggettivo, in quanto tale tecnica dipende dal soggetto che la esegue e dai mezzi utilizzati. Nel precisare che la manovra di Kristeller non è necessariamente collegata al disimpegno della testa fetale, ritiene utile che si approfondisca la reale distinzione tra parto fisiologico e patologico, tenendo conto anche delle situazioni di emergenza.

Peraltro, oltre che riflettere sulle possibili complicanze derivanti dalla manovra di Kristeller, bisognerebbe interrogarsi anche su quello che potrebbe succedere se tale tecnica non fosse praticata. Ritiene quindi che sono certamente validi tutti gli studi sperimentali che possono svilupparsi su tale argomento, purchè basati su un numero adeguato di casi, anche tenendo conto dei soggetti che eseguono tale tecnica e degli esiti legati alla stessa.

Il professor MARCHI sottolinea come i CEDAP sono differenziati in ambito regionale in quanto non esiste una struttura minima obbligatoria degli stessi, ad esempio, sia per quanto concerne il tipo di taglio cesareo praticato sia per quanto attiene all'impiego della manovra di Kristeller. Dopo aver dato maggiori ragguagli sulla equiparazione a fini economici dei tagli cesarei sviluppata in Sicilia nell'ambito dei DRG, coglie l'occasione per rimarcare la differenza tra una sperimentazione – quale risulta essere quella condotta presso l'ospedale di Empoli con risultati positivi sia per riduzione di tagli cesarei sia per diminuzione delle complicanze del parto – e, invece, un'indagine conoscitiva operata su un campione rappresentativo.

La professoressa ACANFORA ritiene che per pervenire ad una maggiore uniformità dei CEDAP occorrerebbe focalizzare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza del parto. Dopo aver illustrato alla Commissione i risultati della sperimentazione operata presso l'ospedale di Empoli e delle tecniche che sono state utilizzate, rileva che intervistare le donne che hanno subito la manovra di Kristeller non sempre produce risultati apprezzabili perché spesso le madri non sono disposte a raccontare la propria esperienza.

Il professor MARCHI, dopo aver ribadito che lo studio sperimentale riguarda un numero necessario di casi, evidenzia come l'introduzione controllata del dispositivo utilizzato nella sperimentazione abbia poi comportato dei problemi nella relativa copertura dei costi.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato che l'efficacia di uno studio statistico è collegata al numero dei casi sul quale esso produce dei risultati, anche tenuto conto degli obiettivi da conseguire, ribadisce che le considerazioni fornite dai soggetti intervenuti dovrebbero essere suffragate da dati ulteriori.

Nel ringraziare i soggetti auditi per le valutazioni fornite dalla Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Martedì 17 gennaio 2012

Sottocommissione per i pareri 30^a Seduta

Presidenza del Presidente D'ALÌ

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i seguenti provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(2735) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

(2778) DI NARDO ed altri. – Disposizioni in materia di semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

(2842) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(Esame e rinvio)

Plenaria 316^a Seduta

Presidenza del Presidente D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1820) D'ALÌ. - Nuove disposizioni in materia di aree protette (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI*)) riformula in un nuovo testo (testo 2) il subemendamento 2.0.400/8.

Il senatore ORSI (*PdL*) riformula in un nuovo testo (testo 2) gli emendamenti 2.0.200, 2.0.300, 5.0.100, 5.0.200 e 2.0.100. Si dichiara quindi pronto a ritirare l'emendamento 2.0.300 (testo 2) nel caso in cui il Governo esprima al riguardo parere contrario. In merito al subemendamento illustrato dal senatore Molinari, ritiene che l'attuale formulazione del comma 4 non risolva il problema della gerarchia degli interventi per il contenimento della numerosità di talune specie animali.

Il senatore FERRANTE (PD) riformula in un nuovo testo (testo 2) i subemendamenti 2.0.100/5 e 2.0.300/4. Ritiene quindi opportuno modificare il subemendamento 2.0.400/8 (testo 2) inserendo la previsione della sussistenza di gravi ragioni di interesse pubblico allorché si intendano realizzare interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette ed in quelle contigue. Il comma 4 andrebbe modificato prevedendo l'obbligatorietà e la vincolatività dei pareri dell'ISPRA nella definizione dei metodi, diretti o indiretti, di contenimento delle popolazioni di talune specie animali.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo (ApI-FLI*)) riformula il subemendamento 2.0.400/8 (testo 2) in un nuovo testo (testo 3).

Il presidente D'ALÌ avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.1000, 1.2000, 4.1000 e 5.1000, rispondenti unicamente ad esigenze formali di corretta formulazione legislativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GALLONE (*PdL*) chiede che il Governo renda un'informativa urgente sulla grave e tragica vicenda del naufragio della nave Costa Concordia presso l'Isola del Giglio, anche con riferimento alle problematiche di ordine ambientale.

Il presidente D'ALÌ assicura alla senatrice Gallone che si farà interprete della sua richiesta presso il Governo.

La seduta termina alle ore 15,45.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1820

Art. 1.

1.1000

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), comma 3 richiamato, sostituire le parole: «aree del Mediterraneo particolarmente protette» con le seguenti: «aree specialmente protette del Mediterraneo».

1.2000

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), comma 5-ter richiamato, sostituire le parole: «con estensioni a mare valgono» con le seguenti: «con estensioni a mare si applicano» e sopprimere le parole: «di cui».

Art. 2.

2.0.100/5 (testo 2)

Della Seta, Ferrante, De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-quater con il seguente:

«8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

- b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:
- 1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dall'ISPRA, uno dalle Associazioni Agricole e uno designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e delle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco;
- 2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due dalle associazioni ambientaliste, uno, dall'ISPRA, uno dalle associazioni nazionali degli agricoltori, e uno designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e delle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco».

2.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

- 1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
- "1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 - 2. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il revisore dei conti;
 - d) la Comunità del parco.
 - 3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.
- 4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Il parere è reso entro 30 giorni, decorsi i quali esso si intende reso.
- 5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento

delle attività prioritarie dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina.

- 6. Non può essere nominato Presidente del parco chi ha rivestito l'incarico di commissario straordinario del medesimo Ente parco.
- 7. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
- 8. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico.
- 8-bis. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa.
- 8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 9 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 12 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni

8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

- a) due terzi, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione nel cui territorio si trova il parco;
- b) un terzo, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

8-quinquies. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di qurantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo

ai sensi del comma 8-septies. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8-sexies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco.

8-*septies*. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-octies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-novies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro 90 giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto.";

d) il comma 12-bis è sostituito dal presente:

"12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del

Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

2.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco."

Art. 2-ter.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12,14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

- 1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
- "e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;
- *e-ter*) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.";
- *b*) al comma 2, lettera *a*), le parole: "riserve integrali" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva integrale";
- c) al comma 2, lettera b), le parole: "riserve generali orientate" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva generale orientata";
- d) al comma 2, lettera c), le parole: "aree di" sono sostituite dalle seguenti: "zone di";
- *e)* al comma 2, lettera *d)*, le parole: "aree di" sono sostituite dalle seguenti: "zone di";
 - f) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
- "2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), ed esterne rispetto al territorio

del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la pre-disposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promo-zione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.";

g) i comma 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

- "4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.
- 5. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione ad adottare il provvedimento di approvazione. Ove la regione non adempia alla diffida il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario *ad acta*.";

- h) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono soppressi;
- i) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco.";
 - il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili",
- e al comma 4, le parole: "Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "Al finanziamento del piano per il parco";
- l) all'articolo 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25";
 - m) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Art. 32.

(Pianificazione e regolamentazione e aree contigue)

- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime;
- 2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata, solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.";
- *n*) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "entro il territorio del parco" sono inserite le seguenti: "e nelle aree ad esso contigue";
 - o) all'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
- "5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della

rappresentanza istituzionale ad esso riconosciuta Federparchi, nel proprio Statuto, garantisce la facoltà di accesso alla Federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica."».

2.0.300/4 (testo 2)

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone, all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità».

2.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, per impianti con potenza nominale maggiore di 220 kW, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare del relativo canone.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annual-

mente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11-bis.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono

dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo. Almeno il 50 per cento delle risorse ripartite sono attribuite, dal Ministero, sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione.

1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

2.0.400/8 (testo 2)

Molinari

All'emendamento 2.0.400, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Controllo della fauna selvatica)

- 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore ai fini di tutela della biodiversità e delle attività umane, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.
- 2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicu-

rare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

- 3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.
- 4. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato, con metodi indiretti di contenimento delle popolazioni o di protezione dei beni che si intende tutelare, ovvero sulla base di specifiche indicazioni dell'ISPRA mediante cattura o abbattimento, con metodi che escludano significativi impatti sulle specie non oggetto di controllo, secondo le seguenti modalità:
- a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;
- *b)* per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera *a)*, salva la possibilità di individuare, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;
- c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.
- 5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.
- 6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-un-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
- 7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

Allegato I

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
Crocidura ichnusae Crocidura suaveolens Erinaceus europeus Suncus etruscus Lepus capensis Lepus europaeus Orycfolagus cuniculus Eliomys quercinus Glis glis Muscardinus avellanarius Hystrix cristata Vulpes vulpes Martes martes Mustela nivalis Felis silvestris Susscrofa Dama dama	Italia cont.	Sardegna, Pantelleria Capraia, Elba Sardegna Sicilia, Elba Sardegna Sicilia, Lipari, Elba Sardegna Italia meridionale continentale Italia contientale, Sicilia, Sardegna Sardegna, Capraia, Lipari Sardegna, Sicilia, Elba, Salina Sicilia Sicilia, Elba Sardegna, Sicilia Sardegna Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphus Ovis orientalis musimon Capra aegragus Phasianus co/chicus Alectoris barbara		Sardegna Sardegna Montecristo Italia Sardegna

2.0.400/8 (testo 3)

Molinari

All'emendamento 2.0.400, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

- 2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.
- 3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.
- 4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:
- a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;
- b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;
- c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.
- 5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.
- 6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-un-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
- 7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

Allegato I

Specie Distribuzione naturale in Italia Crocidura ichnusae (toporagno mediterraneo) Crocidura suaveolens (crocidura minore) Erinaceus europeus (riccio) Suncus etruscus (toporagno etrusco) Lepus capensis (lepre sarda) Lepus europaeus (lepre) Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Eliomys quercinus (quercino) Glis glis (ghiro) Muscardinus avellanarius (moscardino) Hystrix cristata (istrice) Vulpes vulpes (volpe) Martes martes (martora) Mustela nivalis (donnola) Felis silvestris (gatto selvatico) Susscrofa (cinghiale) Dama dama (daino) Crocidura ichnusae (toporagno ai sensi del presente articolo Sardegna, Pantelleria Capraia, Elba Sardegna Sicilia, Lipari, Elba Sardegna Sicilia, Cipari, Elba Sardegna, Capraia, Lipari Sardegna, Sicilia, Elba, Salina Sicilia cont. Italia cont.		1	
gno mediterraneo) Crocidura suaveolens (crocidura minore) Erinaceus europeus (riccio) Suncus etruscus (toporagno etrusco) Lepus capensis (lepre sarda) Lepus europaeus (lepre) Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Eliomys quercinus (quercino) Glis glis (ghiro) Muscardinus avellanarius (moscardino) Hystrix cristata (istrice) Vulpes vulpes (volpe) Martes martes (martora) Mustela nivalis (donnola) Felis silvestris (gatto selvatico) Susscrofa (cinghiale) Dama dama (daino) Cervus elaphus (cervo nobile) Ovis orientalis musimon (muflone) Capra aegragus (muflone sardo) Phasianus co/chicus (fagiano comune) Alectoris barbara (pernice) Italia cont. Italia co	Specie	naturale	dove la specie va considerata autoctona
sarda)	gno mediterraneo) Crocidura suaveolens (crocidura minore) Erinaceus europeus (riccio) Suncus etruscus (toporagno etrusco) Lepus capensis (lepre sarda) Lepus europaeus (lepre) Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Eliomys quercinus (quercino) Glis glis (ghiro) Muscardinus avellanarius (moscardino) Hystrix cristata (istrice) Vulpes vulpes (volpe) Martes martes (martora) Mustela nivalis (donnola) Felis silvestris (gatto selvatico) Susscrofa (cinghiale) Dama dama (daino) Cervus elaphus (cervo nobile) Ovis orientalis musimon (muflone) Capra aegragus (muflone sardo) Phasianus co/chicus (fagiano comune)	Italia cont.	Capraia, Elba Sardegna Sicilia, Elba Sardegna Sicilia, Lipari, Elba Sardegna Italia meridionale continentale Italia continentale, Sicilia, Sardegna Sardegna, Capraia, Lipari Sardegna, Sicilia, Elba, Salina Sicilia Sicilia, Elba Sardegna, Sicilia Sardegna, Sicilia, Elba Sardegna, Sicilia, Elba Sardegna, Sicilia Sardegna, Sicilia Sardegna Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna) Sardegna Sardegna Sardegna Montecristo Italia

Art. 4.

4.1000

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «compresa» con la seguente: «compresi».

Art. 5.

5.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «dell'anno successivo» con le seguenti: «di ciascun anno».

5.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

- 1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri."».

5.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

- 1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:
- "1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.
- 2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.
- 4. Il supporto alle attività del Comitato nazionale aree protette è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza."».

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria 98^a Seduta

Presidenza del Presidente MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la senatrice Emma Bonino, già Commissario europeo per gli aiuti umanitari, sul tema Politica estera e diritti umani.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della senatrice Emma Bonino, già Commissario europeo per gli aiuti umanitari, sul tema Politica estera e diritti umani

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 20 dicembre scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO nel ringraziare la Personalità audita sottolinea l'importanza del contributo che la senatrice Bonino, già Commissario europeo per gli aiuti umanitari, apporterà al ciclo di audizioni dedicate al rapporto tra politica estera e diritti umani, che ha già visto la partecipazione di eminenti personalità italiane e straniere.

La senatrice BONINO (PD), nel ringraziare per l'opportunità offerta, sottolinea l'attenzione particolare da lei dedicata al tema oggetto dell'audizione. La prima parte dell'intervento verrà dedicata alla questione più volte affrontata nel corso delle audizioni sul tema politica estera e diritti umani e cioè a come conciliare gli interessi nazionali economici e geostrategici di ogni singolo paese con i rapporti che essi hanno con i paesi governati da istituzioni non democratiche. È di fatto difficile evitare di avere rapporti economici con moltissimi paesi, e questo a prescindere da una sorta di fascinazione che l'Occidente sembra subire dagli uomini forti, da figure dittatoriali, cioè, che rispondono alle esigenze geo-strategiche del momento. Invece raramente, purtroppo, si assiste alla fascinazione per le istituzioni forti. Il rapporto con i paesi governati da dittatori richiederebbe uno specifico approfondimento ma, rispetto a questo problema, non è stata sinora trovata una formula che abbia sortito soluzioni efficaci e definitive. Anche gli accordi e le dichiarazioni di sanzioni risultano spesso inefficaci. Non servono del resto nuovi accordi o trattati internazionali, serve piuttosto una maggiore incisività nell'applicazione dei trattati esistenti. In questo senso la Corte penale internazionale è un esempio di grande efficacia: in materia di crimini di guerra, contro l'umanità o di genocidio è stata uno strumento molto utile e anche la sua funzione di deterrenza comincia a diffondersi e ad avere seguito. A livello europeo, la Convenzione dei diritti dell'uomo, per i suoi contenuti, è senza dubbio sufficiente e non c'è necessità di nuovi trattati. Esiste piuttosto un problema di effettività della tutela offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: vi sono attualmente 150 mila casi pendenti e si stima che vi saranno 20 mila casi nuovi ogni anno, una mole di ricorsi che la Corte non riesce a gestire. Va dunque trovata una soluzione affinché non si giunga alla paralisi della Corte. Parlando di diritti umani, diritti civili e democrazia, va inoltre sottolineato che l'articolo 7 del Trattato di Lisbona, da cui si desume un potere di richiamo della Commissione europea rispetto ai paesi membri che violano l'articolo 2 relativo ai diritti fondamentali, dovrebbe essere utilizzato con riferimento a quanto sta accadendo in Ungheria in questi mesi. Infine, per quanto riguarda l'Italia, nonostante i notevoli progressi registrati, sono due gli aspetti su cui il Paese dovrebbe trovare rapidamente delle soluzioni. Innanzitutto vi è il problema delle condizioni di detenzione nelle carceri e più in generale il tema della giustizia, in particolare i tempi di svolgimento dei processi. In secondo luogo vi è da affrontare il tema dell'immigrazione rispetto al quale occorre che milioni di persone siano messe nelle condizioni di esercitare i propri diritti e di adempiere ai propri doveri, uscendo dall'area grigia del diritto nella quale si trovano attualmente.

Intervengono quindi il presidente MARCENARO e i senatori PER-DUCA (PD), FLERES (CN-Io Sud-FS), MARINARO (PD), Mariapia GA-RAVAGLIA (PD) e LIVI BACCI (PD) per fare osservazioni e formulare domande.

A tutti risponde la senatrice BONINO (PD).

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta ringraziando la personalità che ha preso parte all'audizione e i senatori per la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 17 gennaio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente ZAVOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 17 gennaio 2012

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,15 alle ore 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria 94ª Seduta

Presidenza del Presidente TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottor Valentino Di Giacomo, maresciallo capo Giovanni Maceroni e avvocato Massimiliano Silvetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

ESAME DELLO SCHEMA DELLA TERZA RELAZIONE INTERMEDIA SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE (Esame)

Il presidente TOFANI, in qualità di relatore, ricorda che l'ordine del giorno prevede l'esame dello schema della terza relazione intermedia sull'attività della Commissione, il cui testo è già stato distribuito ai commissari. Una volta approvata la relazione in Commissione, come già gli anni passati, sulla relazione medesima si potrà svolgere una discussione in Assemblea. A tal fine, insieme allo schema di relazione, è stata predisposta

una bozza di risoluzione da presentare successivamente in Assemblea come atto di indirizzo al Governo, a esito del dibattito sulla relazione.

Rispetto alla versione già anticipata informalmente, la bozza di risoluzione include le integrazioni richieste nella seduta precedente dal senatore Nerozzi, in merito all'impegno al Governo a fornire risposte sollecite ed esaurienti alla Commissione europea sulla procedura di infrazione recentemente aperta contro l'Italia in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le riformulazioni proposte dalla senatrice Donaggio, per quanto riguarda gli impegni del Governo in materia di regolamentazione delle attività pirotecniche, di sostegno alla proposta della Commissione sul superamento del regime comunitario del «de minimis» per le agevolazioni a favore delle macchine e attrezzature da lavoro e per le misure di tutela a favore della paternità e maternità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Tali punti sono stati inseriti anche nello schema di relazione della Commissione, insieme ai dati richiesti dal senatore Nerozzi sull'andamento del monte ore lavorate nel periodo 2010-2011. Tale informazione, puntualmente trasmessa dall'INAIL, integra i dati sull'andamento degli infortuni: in particolare, emerge che nel periodo considerato il monte ore lavorate non ha subito variazioni di rilievo rispetto al periodo precedente, ad eccezione di alcuni settori, tra cui in particolare quello dell'edilizia.

Non essendo nel frattempo pervenute altre richieste di modifica o integrazione al testo della relazione, ritiene che lo stesso possa considerarsi definitivo e, salvo avviso contrario dei commissari, essere posto in votazione nella seduta odierna.

Non essendovi richieste di intervento, si passa quindi alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione approva all'unanimità lo schema di relazione in titolo, conferendo mandato al relatore ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

Il presidente TOFANI ringrazia i commissari per il loro prezioso contributo. Si riserva infine di assumere i necessari contatti con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per verificare la possibilità di inserire quanto prima all'ordine del giorno dell'Assemblea la discussione sulla relazione testé approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 17 gennaio 2012

Plenaria 140° Seduta

Presidenza del Presidente Ignazio MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide che del dibattito susseguente alle comunicazioni del Presidente venga redatto il solo resoconto sommario.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTEsvolge un'ampia relazione, soffermandosi sulle attività di interlocuzione istituzionale poste in essere al fine di porre rimedio alle criticità degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Riferisce, inoltre, in merito allo stato di avanzamento dell'iniziativa legislativa scaturita dall'attività di inchiesta.

Sulle comunicazioni del Presidente si svolge un dibattito, nel cui ambito prendono la parola i senatori SOLIANI, SACCOMANNO, COSENTINO, BOSONE e MASCITELLI.

In esito al dibattito, la Commissione conviene sull'opportunità di esperire ogni tentativo per individuare soluzioni legislative condivise, in spirito di leale collaborazione istituzionale.

La seduta termina alle ore 15,10.